

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

263^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 10 APRILE 1981

Presidenza del vice presidente VALORI,
indi del vice presidente MORLINO

INDICE

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti Pag. 14201

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 14201

Ritiro 14201

Trasmissione dalla Camera dei deputati e deferimento a Commissione permanente in sede deliberante 14247

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle forze armate, ai corpi armati ed ai corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti » (501-B) (Approvato dalla 4^a Commissione permanente del Senato e modificato dalla 7^a Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo unificato con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Accame ed altri, Tassoni e Zoppi, Alberini ed altri):

AMADEO (DC) 14240

BANDIERA, sottosegretario di Stato per la difesa 14242

* FINESTRA (MSI-DN) 14245

GATTI (PCI) 14239

LEPRE (PSI) 14245

MARGOTTO (PCI) 14246

ORIANA (DC), f.f. relatore 14242

Seguito della discussione:

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del codice penale militare di pace » (551), d'iniziativa del senatore Tropeano e di altri senatori;

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un nuovo codice penale militare di pace » (1032), di iniziativa del senatore Lepre e di altri senatori;

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del codice penale militare di pace » (1059).

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1059:

BANDIERA, sottosegretario di Stato per la difesa Pag. 14205 e *passim*

CORALLO (PCI) 14208 e *passim*

DI LEMBO (DC), relatore 14203 e *passim*

* FINESTRA (MSI-DN) 14234

IANNARONE (PCI), relatore 14202 e *passim*

LEPRE (PSI) 14237

ORIANA (DC) 14237

SPADACCIA (Misto-PR) 14207 e *passim*

INTERROGAZIONI

Annunzio 14248

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI

MARTEDÌ 14 APRILE 1981 14249

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente VALORI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

GIOVANNETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 27 marzo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

GENOVESE, SANTALCO, CALARCO e VINCELLI. — « Estensione dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, agli aiuti dirigenti di sezioni autonome, agli aiuti capi di sezioni autonome, agli aiuti di servizi speciali autonomi in servizio di ruolo » (1389);

GENOVESE, CALARCO, VINCELLI e SANTALCO. — « Norme integrative dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, relative alla docenza universitaria » (1390);

VINCELLI, CALARCO, PACINI, GUSSO, BAUSI e FRACASSI. — « Sostituzione del franco oro Poincaré, adottato dalla Convenzione di Varsavia del 1929 sulla disciplina del trasporto aereo internazionale e dal Protocollo di modifica dell'Aja del 28 settembre 1955, con i diritti speciali di prelievo del Fondo monetario internazionale » (1391).

Annunzio di ritiro di disegno di legge

PRESIDENTE. È stato ritirato il seguente disegno di legge: « Norme di aggiornamento agli importi di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori » (1363).

Annunzio di trasmissione di relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di enti

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le relazioni concernenti la gestione finanziaria:

dell'Ente autonomo per la mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo, per l'esercizio 1979 (*Doc. XV*, n. 41);

dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, per gli esercizi 1976, 1977 e 1978 (*Doc. XV*, n. 65);

dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (E.N.S.), per gli esercizi 1977, 1978 e 1979 (*Doc. XV*, n. 66).

Tali documenti saranno trasmessi alle Commissioni competenti.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del codice penale militare di pace » (551), d'iniziativa del senatore Tropeano e di altri senatori;

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un nuovo codice penale militare di pace » (1032), d'iniziativa del senatore Lepre e di altri senatori;

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del codice penale militare di pace » (1059).

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1059.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Delega legislativa al Governo della

Repubblica per l'emanazione del codice penale militare di pace », d'iniziativa del senatore Tropeano e di altri senatori;

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un nuovo codice penale militare di pace » d'iniziativa del senatore Lepre e di altri senatori;

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del codice penale militare di pace ».

Ricordo che nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Iannarone.

I A N N A R O N E , *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, accennerò brevemente alle questioni più importanti che sono emerse dalla discussione generale. A me non pare esatto definire questo disegno di legge una novellistica che tutto sommato lascia le cose come prima; cioè una novellistica che lascerebbe l'impianto tecnico-sistematico del codice vigente. Certamente per valutare appieno o svalutare questa affermazione occorre procedere all'esame dei singoli istituti, cioè all'esame delle innovazioni più profonde ed incisive. Voglio limitarmi brevemente ad accennare ad alcuni istituti della parte generale, della parte speciale e delle norme che riguardano la procedura penale militare di pace.

Finalmente si è affrontato nella parte generale il tema dei limiti della giurisdizione dei tribunali militari che a me pare l'aspetto più importante di tutto il problema. E quando si dice di limitare la giurisdizione militare ai soli militari in servizio per reati militari si pone un grosso limite alla giurisdizione e quindi alla competenza dei tribunali stessi. E tutte le norme che sono dettate nell'articolo 2 relativamente a quest'argomento sono dirette ad una restrizione di questa giurisdizione in omaggio all'articolo 102 della Costituzione che, come tutti sanno, vieta l'istituzione di giudici speciali, anche perchè su questo termine di specialità occorre intendersi: non ci troviamo certamente qui a trattare un problema di semantica, ma comunque tutta la tendenza emersa dalla Costituzione e dai principi costituzionali al riguardo configura

queste giurisdizioni più che come giurisdizioni speciali come giurisdizioni specializzate. Quindi, ripeto, il problema dei limiti della giurisdizione è una grossa innovazione, è una innovazione la quale certamente sconvolge l'impianto e l'assetto sistematico del codice vigente.

Basterebbe accennare ancora a tutto quello che è stato dettato per riportare alcuni istituti alla disciplina comune in tema di errore, in tema di legittima difesa, in tema di ignoranza, di inescusabilità, tutta la nuova sistemazione del sistema delle pene nella quale prevale l'interesse della giustizia sugli interessi del servizio militare con il differimento del servizio militare all'espiazione della pena. Sono principi che non voglio definire scivolgenti perchè mi pare indubbiamente un termine esagerato, ma sono principi nuovi che attuano e concretizzano in pieno il principio della complementarità che è affermato nell'articolo 2.

Ma non è senza importanza il fatto che siano stati inseriti in questo disegno di legge delega i principi innovatori della legge sui principi della disciplina militare. Certamente quando si parla di abolire il reato di reclamo collettivo — e mi pare che vi sia un emendamento in questo senso — si dimentica che è stato riconosciuto l'esercizio di un diritto che è consacrato nella legge citata.

Ora tutto questo, nella parte generale e speciale, esprime un disegno organico bene architettato, che certamente darà ed esprimerà un codice veramente nuovo, cioè esprimerà una grande riforma e non una novellistica.

Tale affermazione riceve maggiore conforto se si pone mente a quelle che sono le norme che riguardano il processo. Certamente sono rilevanti l'istituzione del grado d'appello e l'istituzione del ricorso per Cassazione: sono state quindi riportate e adeguate alle norme processuali comuni, col rinvio ritardativo dinamico, anche le norme del codice militare di pace.

Questo, sotto il profilo della garanzia del cittadino, cioè estendendolo al cittadino soldato le garanzie sancite dalla Costituzione, rivoluziona gli articoli di procedura vigente. Si è anche trasformata la connessione dei

procedimenti per dare maggiore incisività al principio del giudice naturale. Perché abbiamo preferito la separazione dei giudici e non la riunione così come oggi si opera? Per il semplice motivo che, sussistendo esigenze di convenienza, di opportunità, per esempio il mantenimento del segreto militare, è preferibile che i reati militari siano giudicati dai tribunali militari: questa struttura esiste nella Costituzione ed è diretta ad una compiuta tutela delle forze armate e questa tutela si esercita anche attraverso l'esercizio di una giurisdizione, sempre che questa sia limitata e operi nell'ambito dei principi costituzionali.

Mi pare che tutte le norme contenute nella legge delega rispondano soprattutto alla esigenza e alla necessità di adeguare questo nuovo codice, che dovrà essere formulato, ai principi della Carta costituzionale e, soprattutto agli articoli 102 e 103 della Costituzione.

Vi sono dei problemi: restano delle questioni di grossa rilevanza che esamineremo con gli emendamenti. Accenno a quella che pare sia stata molto evidenziata in sede di discussione generale e che riguarda l'eccesso colposo. Si dice che non è opportuno fare giudicare dai tribunali militari i reati colposi. Ho fatto una valutazione di quelli che sono i reati militari colposi.

Si tratta di reati di danneggiamento, di distruzione di cose mobili che sono quelle cose che appartengono al patrimonio dell'amministrazione militare. Quando vogliamo tutelare la funzione delle forze armate naturalmente da questa finalità non può essere esclusa anche la tutela del patrimonio, cioè di quei mezzi necessari perchè questa funzione si svolga.

Sull'argomento relativo all'eccesso colposo in legittima difesa bisogna fare delle precisazioni, perchè l'eccesso colposo discende da una valutazione sul reato principale (reato di omicidio, di lesione, quindi reato doloso) che, per una tipicità di comportamento e di condotta, viene ad assumere dei contorni e delle caratteristiche diverse. Ad un certo punto, mentre si sta giudicando un reato militare, se si dovesse valutare come colposa una certa attività posta in essere dall'agente, sarebbe quanto mai inopportuno, contrario al principio dell'economia dei giudizi, sospen-

dere questo procedimento e rimmetterlo davanti al giudice ordinario. Questo significherebbe creare delle grosse difficoltà all'imputato, alle parti del processo, significa — ripeto — contraddire al principio dell'economia dei procedimenti che è un principio che regge tutto l'ordinamento processuale italiano e significa, in fondo, non fare cosa utile a chi attende giustizia nel più breve tempo possibile.

Sugli altri argomenti — ripeto — parleremo nel corso della valutazione degli emendamenti. Pertanto non ho altro da aggiungere e chiedo che il disegno di legge venga approvato. (*Applausi*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il relatore senatore Di Lembo.

D I L E M B O , relatore. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, sarò molto breve. L'esigenza di un codice militare di pace adeguato alle norme costituzionali e che tenga conto delle istanze che provengono da una società che trae ispirazione dai principi della Costituzione non è nuova. È stato qui ricordato il lavoro intenso svolto dalle Commissioni giustizia e difesa del Senato nella precedente legislatura; è stato fatto cenno ai disegni di legge presentati ma, per completezza di analisi e per non cadere nell'errore, pur in quest'Aula commesso, di rivendicare diritti di paternità o di primogenitura, va ricordato che altre iniziative legislative parlamentari interessano l'altro ramo del Parlamento: ricordo la proposta n. 47 di iniziativa socialista, dell'onorevole Accame e di altri, presentata il 20 giugno 1979, che contiene modifiche al codice militare di pace; la proposta di legge n. 626, di iniziativa democristiana, dell'onorevole Pennacchini e di altri, presentata il 27 novembre 1979, concernente « Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del codice militare di pace e dell'ordinamento giudiziario militare »; nè va dimenticata, anche se solo per evidenziare l'interesse per il codice penale militare di pace, la proposta di legge n. 1393, di iniziativa radicale, dell'onorevole Ciccimessere e di altri, che prevede tra l'altro modifiche al codice penale

militare di pace, anche se parte da altri presupposti e si ispira ad un'ottica del tutto diversa.

Non è vero perciò che vi sia disinteresse per una tale materia e che la dottrina non se ne occupi. Basti ricordare i numerosi congressi scientifici svoltisi negli ultimi anni, tra i quali uno dei più importanti — come leggesi nella relazione alla proposta di legge Pennacchini, prima richiamata — è quello svoltosi a Palermo nel 1969, avente per tema: « Criteri per una riforma del codice penale militare di pace ». Già nella prima legislatura le Commissioni giustizia e difesa della Camera dei deputati, relatore Leone, avevano approvato una proposta governativa che prevedeva la trasformazione del Tribunale supremo militare in corte di appello e il ricorso per Cassazione.

Va precisato che è vero che gli avvocati che si occupano di reati militari non sono molti ma i 250.000 militari o poco più costituiscono solo lo 0,5 per cento dell'intera popolazione e non è pensabile che siano tutti delinquenti.

Sulla complementarità del diritto penale militare, come scelta operata dal presente disegno di legge, non può sorgere dubbio. Cioè uno dei principi da salvaguardare nel nuovo codice militare di pace è quello della sua complementarità, intesa come adozione di una legge penale contenente solo norme di carattere differenziale, con la conseguente applicazione delle norme del diritto penale comune per tutto il resto. Ciò rende il codice penale militare legge speciale, in quanto parte di una più ampia normativa, quella del diritto penale comune, nei confronti delle cui ipotesi criminose prevede un *plus adiectum*.

Le limitazioni, alla complementarità, espressamente circoscritte nei principi della delega, riguardano solo alcune precise ipotesi criminose, contenenti alcuni elementi specializzanti che attengono proprio alla tutela interna delle forze armate. Queste ipotesi criminose sono frutto di una attenta ricognizione e per ciò stesso limitate e non alteranti il principio della complementarità, che va mantenuta senza indulgere in richiami anche parziali a principi di integralità, cioè

di indipendenza dalla legge penale comune. Che il codice penale di cui alla delega che conferiamo al Governo debba avere la caratteristica della complementarità viene ulteriormente precisato con il rinvio ricettizio dinamico alle norme del diritto penale comune, rinvio previsto anche per le norme processuali, il che comporta l'estensione del principio dell'inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, secondo il dettato dell'articolo 24, secondo comma, della Costituzione.

Per quanto riguarda la pretesa attualità del codice penale militare vigente, che non avrebbe bisogno di innovazioni visto che il disegno di legge al nostro esame per nulla o quasi è innovativo, va detto che basterebbe rileggere, collega Filetti, l'articolo 52 della Costituzione nella parte che recita che l'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica, per comprendere che l'ordinamento militare che la Costituzione vuole deve fondarsi, a differenza di quello vecchio, sulla dignità della persona umana e sul rispetto dei diritti fondamentali che ad essa la Costituzione garantisce. Nè si può ritenere che niente venga innovato con la delega, considerato che il codice del 1941 prevede che il rapporto di subordinazione, oggettivato nella ripartizione per gradi, elimina quasi del tutto la tutela giuridica della sfera soggettiva.

Ma una scelta innovativa, così come opportunamente è stato ricordato ieri, è già stata fatta con la legge 11 luglio 1978, n. 382. Questa legge negli articoli 18 e 19 prevede l'istituzione di organi di rappresentanza dei militari con il compito tra l'altro di formulare pareri, proposte e richieste su tutte le materie concernenti la condizione, il trattamento, la tutela dei militari, nonchè di prospettare le istanze di carattere collettivo relative ai seguenti campi di interesse: conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare, provvidenze per gli infortuni subiti e le infermità contratte in servizio, per causa di servizio, attività assistenziali, culturali, ricreative, di promozione sociale anche a favore dei familiari, organiz-

zazione delle sale convegno e delle mense, condizioni igieniche e sanitarie, alloggi.

Vi è cioè uno spirito nuovo che caratterizza tutta la materia e quindi non può dirsi che la delega o la nuova politica per il codice militare di pace non sia innovativa nei confronti del codice penale militare vigente. Lo stesso collega Filetti ha sostenuto la preminenza dell'elemento oggettivo del reato su quello soggettivo, mentre il disegno di legge di delega vuole invece che il nuovo codice penale militare non sia assolutamente inteso come strumento di difesa di un organismo caratterizzato da regole di comportamento assolutamente diverse da quelle della società civile.

Non si può riconoscere questa profonda diversità di principi cui dovrà ispirarsi il nuovo codice se non ci si ricorda che l'articolo 11 della Costituzione stabilisce che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Perciò non un malinteso senso di pacifismo, così come è stato detto ieri dal collega Filetti, ma una scelta definitiva di pace che non è contraddetta dall'esistenza di tribunali militari per reati militari.

Con il disegno di legge di delega al nostro esame, in sostanza, si sono voluti salvaguardare — come è già stato ricordato molto opportunamente e molto diffusamente — alcuni principi basilari, cioè la specialità del diritto penale militare *ratione materiae*, tenendo conto cioè dell'oggetto del reato, ma soprattutto *ratione personae*, tenendo conto dei soggetti che possono commettere reato militare; la sua complementarità, cioè l'adozione di una legge penale contenente solo norme di carattere differenziale, con la conseguente applicazione delle norme del diritto penale comune per tutto il resto; la previsione di tre gradi di giudizio, con l'inclusione quindi del giudizio di appello e del ricorso per cassazione; l'eliminazione di ogni possibile disparità di trattamento tra ufficiali, sottufficiali e militari di truppa; l'estensione per rinvio delle norme processuali comuni anche al processo penale militare.

Credo che questi principi rendano accettabile il disegno di legge di delega al nostro esame, perchè il codice penale che ne deriverà, ispirandosi, come deve, a detti principi, sarà uno dei più moderni tra quelli di tutti i paesi democratici. Perciò non condivido le perplessità in questa sede manifestate. (*Applausi*).

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

B A N D I E R A, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo deve esprimere in questa sede la profonda soddisfazione per il compimento di questo iter di approvazione del disegno di legge di delega per la promulgazione del nuovo codice penale militare di pace.

È stato ricordato anche dai relatori che già nella prima legislatura era stato approvato in Commissione un provvedimento governativo di riforma, in esecuzione del dettato costituzionale. È stato ricordato anche nel corso dei vari interventi, che sono trascorsi oltre trenta anni, prima di giungere, oggi, all'attuazione della riforma. Dobbiamo domandarci perchè ciò sia avvenuto. Mi pare che le analisi fatte siano solo parzialmente vere. Nella sostanza — dico questo perchè serve replicare ad alcune affermazioni che sono state qui fatte — ci siamo trovati di fronte ad una grossa controversia di carattere dottrinale, che le forze politiche non sono riuscite a sciogliere. In questa controversia, che si riferiva soprattutto ad alcuni aspetti di formalismo giuridico, si rifletteva il vecchio mondo moderato della giustizia, che impediva al disegno di legge di andare avanti nel testo formulato nella prima legislatura. Con non poca sorpresa, quindi, onorevoli colleghi, abbiamo visto quegli argomenti, allora sposati da alcuni vertici della Cassazione, ripresi pari pari dai colleghi del Gruppo radicale, per opporsi al provvedimento così come è stato elaborato dalle Commissioni giustizia e difesa del Senato, che ripete, nello spirito e in larga parte nel testo le indicazioni date nel progetto governativo.

In questo disegno di legge il Governo si riconosce in pieno e quindi esprime il proprio consenso. Debbo aggiungere che, a giudizio del Governo e secondo quanto hanno sostenuto i relatori, viene così data piena attuazione al dettato costituzionale.

Si tratta di un provvedimento che ripete e non disattende i trattati e le convenzioni internazionali alle quali il nostro paese ha aderito. Elaboriamo in questo modo, come diceva il relatore, un codice penale militare di pace forse tra i più avanzati.

Va sottolineato in questa occasione che non vi è alcun paese che abbia una forza armata al di sopra dei 20.000 uomini che non abbia una propria giurisdizione militare. È evidente che la giurisdizione militare è ritenuta un fatto connaturato all'ordinamento militare e al rapporto che deve esistere fra le istituzioni militari e la società civile.

Il nostro sforzo, che si riflette in questo provvedimento, è volto a dare alla giurisdizione militare piena giustapposizione alla giurisdizione ordinaria. Non voglio ripetere le argomentazioni avanzate dai relatori che condivido in pieno. Nè mi soffermerò ad analizzare il provvedimento; lo faremo in sede di esame dei vari emendamenti. Voglio solo ricordare che in questo lungo periodo non vi è stata l'attuazione del codice penale di pace fascista, bensì quella di un codice « di fatto », che ripeteva non la novellistica, ma i vari ordinamenti che erano stati approvati con atti parlamentari.

Era necessario un documento fondamentale per costruirvi sopra questo progetto di codice penale militare di pace e l'ordinamento giudiziario militare e cioè la legge dei principi. Chi ha partecipato all'elaborazione di quel provvedimento sa quanto sia stato difficile, anche dal punto di vista dottrinario, trovare una esatta collocazione nella legge dei principi alle istituzioni militari, attuando il dettato costituzionale e risolvendo i problemi della collocazione delle istituzioni militari nell'ordinamento dello Stato.

La Commissione difesa della Camera, che iniziò quel dibattito, dopo una lunga consultazione con tutto il mondo scientifico, decise di elaborare la legge dei principi come base per il regolamento di disciplina e per quello

sulle rappresentanze. Dobbiamo ricordare, onorevole Presidente, che il nostro paese è l'unico ad aver realizzato questo originale ordinamento della rappresentanza militare.

Non esistono molti altri esempi di rappresentanza; alcuni Paesi dell'Europa occidentale hanno cercato di risolvere il problema del godimento di diritti civili da parte del personale militare, ma per quanto riguarda la « rappresentanza » i modelli francese e tedesco si sono dimostrati insufficienti. Noi siamo riusciti a costituire questo speciale organo della rappresentanza militare, che nella sua prima attuazione ha dato risultati positivi e che ci consentirà alla scadenza del biennio, così come avevamo previsto, di rielaborare il testo di regolamento in adempienza anche alle norme del nuovo codice militare di pace.

La legge di principio conteneva la previsione dei due regolamenti, uno di disciplina, l'altro della rappresentanza, ma dava anche indicazioni precise per quanto riguarda il codice militare di pace. Tanto è vero che già nelle sentenze dei tribunali militari si è tenuto largamente conto delle indicazioni della legge dei principi disattendendo tutto ciò che nel vecchio codice è in contrasto con la legge stessa.

Devo ricordare al senatore Spadaccia che, nel solco di questa elaborazione tormentata e profonda, non è vero che la Corte costituzionale è stata assente, ovvero che non vi sia stata possibilità di ricorso alla Corte costituzionale: abbiamo, infatti almeno una trentina di sentenze della Corte costituzionale.

S P A D A C C I A . Quelle che sono state sollevate.

B A N D I E R A , sottosegretario di Stato per la difesa. Tutte le fattispecie da lei sollevate, sono state ritenute infondate proprio perchè nell'esecuzione avevamo già una legge di principi e vi era la necessità di un riferimento a questa riforma che era già maturata e che poteva essere attuata soltanto nel momento in cui, dopo l'elaborazione dottrina, si giungesse al vasto consenso politico che noi qui possiamo riscontrare.

Perciò il Governo saluta con profondo compiacimento la conclusione di questo dibattito e ritengo debba assumere qui alcuni impegni, rispondendo alle preoccupazioni che sono state espresse dal senatore Corallo. Il primo è che entro sei mesi sarà emanato il nuovo codice penale militare di pace, e riteniamo che il termine di sei mesi sia congruo, perchè sulla base del lavoro già fatto, le commissioni, che saranno ad altissimo livello scientifico, potranno licenziare il testo, che sarà sottoposto poi agli organi di controllo così come sarà stabilito in questo provvedimento.

Il secondo è che questo sarà pienamente aderente alla volontà che viene oggi espressa dal Senato e che domani sarà espressa dalla Camera dei deputati.

Per concludere, onorevoli colleghi, devo ricordare che parallelamente a questo dibattito è in corso alla Camera dei deputati il dibattito sull'ordinamento giudiziario militare, anche lì con un risultato che ancora fino a qualche settimana fa era insperabile. Tutti i progetti che erano stati depositati riflettevano lo stesso orientamento, cioè quello della creazione del grado di appello, della trasformazione del Tribunale supremo militare in una sezione della Cassazione; il dibattito assai intenso è stato centrato sulla possibilità della creazione o meno di una sezione specializzata della Corte di cassazione. L'accordo politico ha portato al ricorso normale in Cassazione, così da dare piena attuazione all'articolo 111 della Carta costituzionale.

Il fatto importante è stato che anche gli ultimi oppositori, cioè il Gruppo radicale, hanno concesso ieri la sede legislativa in Commissione. E questo consentirà di approvare la norma sull'ordinamento giudiziario in brevissimo tempo e mi auguro che lo stesso avvenga poi al Senato in modo da impedire il *referendum* sull'ordinamento giudiziario militare, che con le riforme già all'esame risponde appieno alle condizioni contenute nella richiesta di *referendum*. Il nuovo ordinamento giudiziario naturalmente sarà completo con l'entrata in vigore del codice militare di pace che, come i colleghi sanno, contiene anche delle previsioni procedurali. Ma

ormai il dibattito e l'*iter* parlamentare ci fanno guardare con estrema fiducia alla possibilità di giungere tardi, ma ritengo bene, a questa importante riforma. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1059, nel testo proposto dalle Commissioni riunite 2ª e 4ª. Si dia lettura dell'articolo 1.

B U Z I O , segretario:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un nuovo codice penale militare di pace.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B U Z I O , segretario:

Sostituire le parole: « entro sei mesi » *con le altre:* « entro un anno ».

1. 1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Il sottosegretario Bandiera ha testè detto che ritiene congruo il termine di sei mesi e il senatore Corallo ieri sera ha insistito dicendo che questo *iter* del nuovo codice militare deve essere rapido. Il sottosegretario Bandiera ha adesso detto che il testo del nuovo codice sarà garantito da commissioni di altissima qualificazione scientifica. Io qui di commissioni, nel testo di legge delegante, ne vedo una sola, quella che poi è scomparsa perchè, con la nuova formulazione, si rimanda soltanto ad un parere delle Commissioni permanenti. Siamo in una fase dell'*iter* del disegno di delega che riguarda un solo ramo del Parlamento e che deve ancora andare all'altro.

Ma allora esistono già commissioni all'opera, magari da tempo? Come sono composte? Francamente trovo un po' strana la cosa, devo dirlo al senatore Corallo: non è che non mi preoccupi di avere presto un nuovo codice penale militare, ma devo preoccuparmi anche che esso sia un buon codice. Si tratta di un codice a tutti gli effetti, che riguarda centinaia di migliaia di persone potenzialmente ricadenti sotto la legge penale. Credo che non esista esempio di codice stilato in sei mesi. Se togliete le procedure per la formazione di qualsiasi commissione (un Esecutivo che si rispetti attende che la delega si concluda, prima di procedere all'attuazione della stessa, perchè altrimenti non sa neppure su cosa deve lavorare), come si fa in sei mesi a fare un nuovo codice?

Mi si domanda se non mi preoccupi di coloro che nel prossimo o nei prossimi anni cadranno sotto i tribunali militari. Ma ci son caduti per 35 anni! Abbiamo altri strumenti per intervenire, anche legislativamente, anche per iniziativa parlamentare. Proposi l'amnistia, quando varammo la riforma di pubblica sicurezza. Il relatore Murmura mi disse allora che sarebbe stata inutile in quanto non c'erano casi interessanti, poi abbiamo visto ieri, dai dati che ho fornito, che nell'ultimo anno 160 agenti di pubblica sicurezza sono andati davanti al tribunale militare.

Possiamo intervenire attraverso il procedimento d'indulto, di amnistia, ma ci dobbiamo preoccupare dei militari delle prossime generazioni. Quando facciamo un codice, esso vale per 30, per 40 anni; allora, pur condividendo la preoccupazione di averlo rapidamente, dobbiamo però investirci della necessità che sia un codice tecnicamente, legislativamente e giuridicamente all'altezza del compito che gli affidiamo nel momento in cui deleghiamo il Governo a formarlo. Ora io dico che non c'è nessun precedente per il quale uno strumento così complesso, come quello di una codificazione, possa essere stato fatto nel termine di sei mesi. Mi sono permesso di suggerire — è soltanto simbolico — un termine più realistico: quello di un anno. Certo sappiamo — ma è altro discorso — che un codice completato dall'Esecutivo viene tenuto nel cassetto perchè l'Esecutivo ci ha

ripensato. È il caso del codice di procedura penale, in cui l'Esecutivo ha chiesto al Parlamento una modificazione della delega iniziale. Ma questo è altro problema, questo è un problema politico. Il problema che io pongo è proprio di tempi tecnici legislativi, a meno che — questo è il rischio — non ci sia qualcuno che abbia già preparato il codice, ma questa sarebbe l'ipotesi peggiore per cui noi diamo per scontato che il Parlamento ratifica il lavoro che qualche altro ha fatto. Credo che non sia nell'interesse di nessuno che questo si verifichi, anche perchè l'iter parlamentare è aperto e anzi consentitemi di esprimere qui la speranza che questo testo di legge esca migliorato dal Senato e che quindi il suo disegno compiuto l'Esecutivo possa apprenderlo soltanto, come è giusto, al termine del suo iter legislativo e parlamentare.

Per questo insisto nel dire: prevediamo un termine più realistico.

C O R A L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O R A L L O . Signor Presidente, vorrei chiarire che il senatore Spadaccia, a mio avviso, fa confusione fra due tipi di commissione. La commissione prevista dal disegno di legge, comunque composta, o sulla base della proposta originaria o sulla base dell'emendamento che la Commissione ha già presentato, è la commissione che, trattandosi di legge delega, deve esprimere un parere sul rispetto dei principi della legge delega nel prodotto finito. Questa è una questione. Altra questione: gli organi di cui il Governo si vorrà avvalere nell'elaborazione del testo. In questa materia non abbiamo ragione di entrare. Non siamo noi che dobbiamo dire al Governo, al quale abbiamo delegato il compito di elaborare il nuovo codice penale militare di pace, di quali organi si deve avvalere. Questo compete alla responsabilità del Governo e ad esso soltanto.

Noi dobbiamo giudicare poi il lavoro che il Governo avrà fatto e che avrà presentato. Quindi sono due cose completamente diverse, due commissioni che hanno compiti com-

pletamente diversi. Noi ci stiamo occupando soltanto di quella che dovrà esprimere il giudizio del Parlamento sulla proposta che il Governo farà.

Per quanto riguarda i tempi, se noi accettiamo i sei mesi è perchè sappiamo, non da informazioni particolarmente riservate ma da nozioni che sono alla portata di tutti, che da anni la questione del codice militare di pace viene discussa, da anni studiosi, tecnici della materia sono al lavoro, da anni, coevamente al dibattito parlamentare, va avanti in sede tecnica un esame delle nuove norme. Quindi non stiamo partendo dall'anno zero, c'è tutto un lavoro di elaborazione, di studio già realizzato. Siamo poi certi che l'adeguamento al testo, così come uscirà dal Parlamento e alle prescrizioni che la legge darà sarà un lavoro relativamente facile.

Quindi concordiamo con la previsione che fa il Governo di poter essere in grado di presentare entro pochi mesi il testo all'esame delle Commissioni competenti del Parlamento. Il termine di sei mesi ci pare quindi congruo, serio, non velleitario, e non vediamo la ragione per la quale si debba prorogare ad un anno il termine fino ad ora previsto.

P R E S I D E N T E . Invito i relatori ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

I A N N A R O N E , relatore. Vorrei aggiungere due altri motivi per i quali il termine di sei mesi deve ritenersi adeguato. Siamo sicuri che entro questo mese sarà approvato l'ordinamento giudiziario militare, cioè avremo una nuova struttura e una nuova composizione degli organi che amministrano la giustizia militare. Dare un termine più lungo significherebbe non dare a questa struttura poi il complesso di quelle norme sostanziali sulle quali fare veramente qualcosa di nuovo e cioè arrivare a quelle che sono le innovazioni, renderle complete e operanti.

A parte questo, voglio dire, sempre in aggiunta a quello che è stato già detto, che se dovessimo formare una commissione, come è previsto nell'emendamento all'articolo 3, composta di 50 membri delle più disparate

provenienze, penso che 6 mesi basterebbero semplicemente a formare questa commissione; ne discuteremo in sede di esame degli emendamenti all'articolo 3. Se invece andremo a formare una commissione più agile, meno complessa, allora il termine di 6 mesi appare senz'altro congruo ed adeguato. Perciò siamo contrari all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B A N D I E R A , sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo è contrario all'emendamento per gli stessi motivi addotti dal relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

B U Z I O , segretario:

Art. 2.

Il codice penale militare di pace deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso deve in particolare informarsi ai criteri che seguono:

1) mantenere il carattere di complementarietà rispetto al codice penale e al codice di procedura penale;

2) limitare l'applicazione della legge penale militare di pace ai militari in servizio, dal momento stabilito per la loro presentazione fino a quello del congedo, indipenden-

temente dalla loro effettiva presenza alle armi, estendendola eccezionalmente:

a) ai militari in congedo illimitato, nei soli casi di insubordinazione o di abuso di autorità commessi a causa del servizio prestato, entro un determinato periodo dal congedamento, o di reato militare commesso durante l'espiazione di una pena militare;

b) agli iscritti di leva e ai militari in congedo illimitato nei soli casi di automutilazione o simulazione di infermità seguiti da chiamata alle armi e commessi al fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare;

c) agli estranei alle Forze armate, nei soli casi in cui concorrono con militari in un reato militare o prestano di fatto servizio militare;

3) includere nella nozione di reato militare, ovvero nelle descrizioni della parte speciale del codice, ogni violazione della legge penale comune, costituente delitto perseguibile di ufficio, commessa da militare a danno del servizio o dell'Amministrazione militare; ovvero a danno di altri militari purchè in luogo militare o a causa del servizio militare; o contro l'Amministrazione della giustizia militare nel corso di un procedimento penale militare;

4) limitare il principio della inescusabilità dell'ignoranza dei doveri inerenti allo stato militare ai soli doveri derivanti dalle disposizioni sul reclutamento e sulla disciplina militare;

5) in tema di esimenti generali, comprendere, accanto all'adempimento di un dovere, anche l'esercizio di un diritto e riportare alla disciplina comune la difesa legittima; strutturare l'eccesso colposo come reato militare;

6) prevedere come attenuante comune la provocazione;

7) mantenere il vigente sistema delle pene osservando le seguenti indicazioni:

a) la reclusione militare, con un minimo generale portato a quindici giorni, rimane la sola pena applicabile, direttamente o per via di sostituzione, per reati militari

commessi da militari in servizio, quando non consegua degradazione o non sopravvengano altrimenti incapacità o congedo assoluto;

b) nel caso di reati comuni commessi da militari non si fa luogo a sostituzione di pene ed il differimento alla cessazione del servizio temporaneo va limitato alle pene brevi;

c) la rimozione va considerata come causa di incapacità a rivestire un grado, applicabile pertanto anche a militari dell'ultima classe; essa consegue unicamente al titolo del reato o alla misura della pena. Ai fini della rimozione la misura della pena dovrà essere unica per tutti militari;

d) la pena accessoria che accompagna l'espiazione della reclusione militare deve comportare la sospensione dal servizio;

8) rivedere le disposizioni vigenti relative ai reati di assenza dal servizio, graduando la responsabilità in relazione, oltre che alla durata della assenza, ai motivi che l'hanno determinata ed incoraggiando la ripresentazione spontanea anche con la possibilità di pervenire, in condizioni predeterminate, all'estinzione del reato;

9) rivedere le disposizioni vigenti relative ai reati contro la disciplina, garantendo a tutti l'esercizio dei diritti fondamentali — con le sole limitazioni imposte dall'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate — e la pari dignità; in particolare:

a) distinguere nella disobbedienza la ipotesi di ordine attinente al servizio da quella di ordine attinente alla disciplina, differenziando le pene;

b) escludere dalla nozione di ammutinamento i casi diversi dalla disobbedienza collettiva ad un ordine espresso;

c) escludere dalla nozione di rivolta i casi diversi dalla disobbedienza collettiva di militari armati;

d) ristrutturare le ipotesi di sedizione militare come comportamenti collettivi, e anche come comportamenti individuali idonei a promuovere un comportamento collettivo, caratterizzati da ribellione ed osti-

lità verso le autorità militari o verso le istituzioni;

e) eliminare dai reati di insubordinazione la distinzione tra superiore ufficiale e superiore non ufficiale;

f) prevedere per i reati di insubordinazione e di abuso di autorità, in misura eguale, una particolare riduzione di pena in caso di provocazione;

g) tenere distinte ai fini dell'entità della pena le varie ipotesi di violenza ed attenuare le differenze di pena tra i fatti di insubordinazione e i fatti di abuso di autorità;

h) eliminare dai reati militari di duello i tratti derogatori rispetto alle disposizioni corrispondenti o affini del codice penale;

i) escludere dal novero dei reati militari di insubordinazione, abuso di autorità e duello, fatti commessi da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, per cause estranee al servizio e alla disciplina e fuori della presenza di militari riuniti per servizio;

10) aggiornare, nelle specie e nelle misure, le pene per tutti i reati militari;

11) rivedere le disposizioni vigenti non considerate nei precedenti numeri adeguandole ad una compiuta tutela delle Forze armate e dei loro compiti istituzionali contro atti lesivi di militari in servizio alle armi;

12) uniformare il processo penale militare al processo penale comune nelle parti in cui la specialità dell'ordinamento e della materia non suggerisca l'opportunità di una diversa disciplina, fermi i punti indicati nei numeri seguenti, assicurando la recezione automatica delle future norme processuali comuni;

13) abrogare le norme sulla competenza e sul funzionamento dei tribunali militari di bordo;

14) riesaminare le disposizioni concernenti le funzioni di polizia giudiziaria militare con possibilità di istituire nuclei di polizia giudiziaria militare e di lasciare ai comandanti di corpo, di distaccamento o di posto le funzioni di polizia giudiziaria mili-

tare per casi particolari connessi a speciali esigenze di servizio;

15) estendere al processo militare il giudizio di appello;

16) istituire il ricorso in cassazione in adempimento di quanto previsto dall'articolo 111 e dalla VI disposizione transitoria della Costituzione;

17) disciplinare l'istituto della connessione tra i procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria militare, ponendo come regola la separazione dei giudizi, senza deroga di competenza, e come eccezione la riunione, ordinata dalla cassazione, presso il giudice ordinario.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 2.

B U Z I O , segretario:

Al numero 2), dopo le parole: « effettiva presenza alle armi, », aggiungere le altre: « per i reati di assenza dal servizio e contro la fedeltà militare, ».

2.1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al numero 2) sopprimere la lettera a).

2.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al numero 2) sopprimere la lettera b).

2.3 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al numero 2) sopprimere la lettera c) ed inserire, dopo il numero 2), il seguente:

« (...) escludere l'applicazione della legge penale militare ai non appartenenti alle Forze armate che concorrano con i militari per tutti i casi di reato esclusivamente militare; ».

2.4 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Dopo il numero 2), inserire il seguente:

« (...) istituire particolari ed autonome figure di reato contro la fedeltà militare per i fatti commessi da comandanti di unità militari che, utilizzando le forze a loro disposizione o predisponendone a tal fine l'impiego, attentino alle istituzioni costitu-

zionali o alla libertà degli organi costituzionali o ai diritti civili e politici dei cittadini, con pene adeguate superiori a quelle previste per gli altri militari o per fatti commessi senza l'abuso del comando ».

2. 5 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sopprimere il numero 3).

2. 6 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Subordinatamente all'emendamento 2. 6, aggiungere al numero 3), in fine, le seguenti parole: « escludendo invece tutti i reati contro le persone e l'onore perseguibili a querela di parte secondo la legge penale comune ».

2. 7 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Subordinatamente all'emendamento 2. 6, aggiungere al numero 3), in fine, le seguenti parole: « escludendo i reati colposi contro le persone ».

2. 8 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al numero 4) sopprimere le parole: « sul reclutamento e ».

2. 9 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al numero 4) aggiungere, in fine, dopo le parole: « disciplina militare », le altre: « esclusivamente per i militari effettivamente in servizio alle armi ».

2. 10 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al numero 5), sopprimere le parole: « strutturare l'eccesso colposo come reato militare ».

2. 11 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Dopo il numero 7), aggiungere il seguente:

« (...) abolire l'istituto della punibilità dei reati militari ad istanza del comandante del corpo ed abolire la figura dei reati attualmente punibili a tale condizione ».

2. 12 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al numero 9), la lettera a), è sostituita con la seguente:

« a) configurare il reato di disobbedienza alla sola ipotesi di ordine attinente strettamente al servizio ed al mantenimento della disciplina in presenza di infrazioni; ».

2. 13 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al numero 9), la lettera b) è sostituita con la seguente:

« b) configurare il reato di ammutinamento in modo da escludere dalla nozione i casi diversi dalla disobbedienza collettiva concertata ad un ordine espresso; ».

2. 14 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al numero 9), aggiungere, dopo la lettera b), la seguente:

« (...) abolire i reati di concerto per commettere i reati di ammutinamento e di rivolta (articolo 178 del codice penale militare di pace vigente); ».

2. 15 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al numero 9), aggiungere, dopo la lettera c), la seguente:

« (...) abolire il reato di reclamo collettivo ».

2. 16 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al numero 9) dopo la lettera e) inserire la seguente:

« (...) adeguare il reato di reclamo collettivo alle norme della legge dei principi sulla disciplina militare e al relativo regolamento delle rappresentanze; ».

2. 25 LA COMMISSIONE

Al numero 9), sopprimere la lettera h).

2. 17 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al numero 9), sostituire la lettera h) con la seguente:

« h) sopprimere il reato militare di duello; ».

Conseguentemente sopprimere alla lettera i) le parole: « e duello ».

2. 26 IL GOVERNO

Al numero 9), lettera i), sopprimere le parole: « e duello ».

2. 18 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al numero 9), aggiungere, in fine, dopo la lettera i), la seguente:

« ...) sopprimere il reato di duello ».

2. 19 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al numero 10), sostituire la parola: aggiornare » con la seguente: « ridurre ».

2. 24 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al numero 10), sostituire la parola: « aggiornare », con la seguente: « rivedere ».

2. 27 LA COMMISSIONE

Sopprimere il numero 11).

2. 20 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al numero 12), aggiungere, in fine, le parole: « sopprimere la previsione della possibilità di difesa da parte di ufficiale anzichè di avvocato; ».

2. 21 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al numero 16), sopprimere le parole: « e dalla VI disposizione transitoria della Costituzione ».

2. 22 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al numero 17), le parole da: « tra i procedimenti di competenza » sino alla fine, sono sostituite con le altre: « in modo da escludere gli effetti sulla giurisdizione tranne che per il concorso di persone nello stesso reato, nel qual caso deve essere sempre stabilita la giurisdizione ordinaria, stabilendo negli altri casi la possibilità di riunione di procedimenti con provvedimento della Corte di cassazione ».

2. 23 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

SPADACCIA . Domando di parlare.

PRESENTE . Ne ha facoltà.

SPADACCIA . L'articolo 2 che è il corpo principale della delega per il nuovo codice prevede di « limitare l'applicazione della legge penale militare di pace ai militari in servizio, dal momento stabilito per la loro presentazione fino a quello del congedo indipendentemente dalla loro effettiva presenza alle armi, estendendola eccezionalmente: ... » eccetera. Con l'emendamento 2. 1 noi proponiamo di aggiungere, dopo le parole: « indipendentemente dalla loro effettiva presenza alle armi », le parole: « per i reati di assenza dal servizio e contro la fedeltà militare, ». Questo è un articolo che va nella direzione che diceva prima il relatore Iannarone, cioè quella di limitare la giurisdizione militare e la stessa applicazione della legge penale militare al militare in servizio. Questo « indipendentemente dalla loro effettiva presenza alle armi » deve richiedere una limitazione, cioè la limitazione da una parte ai reati che si concretano nella mancanza alle armi — per esempio la diserzione (il disertore risponde di diserzione ed eventualmente di insubordinazione): se ad un militare si dice di stare in un posto e invece si allontana e se ne va risponderà di mancanza all'ordine o di mancanza alle armi: doveva stare alle armi in quel momento e non ci stava, andava al cinema — e dall'altra ai reati contro la fedeltà militare perchè evidentemente anche se uno è disertore ma fa la spia o magari diserta per fare la spia è giusto che ricada sotto la giurisdizione penale militare e sotto la legge militare. Per tutti gli altri casi o si è in servizio o non si è in servizio. Infatti che significa dire: si è in servizio ma non si è presenti alle armi? Si può stare a casa perchè si sta male. Evidentemente non si può rispondere di reati militari tranne il caso che la mancanza alle armi concreti di per sè un reato militare o tranne il caso, sia pure in assenza dal servizio, che si commettano reati contro la fedeltà militare.

PRESIDENTE. Senatore Spadaccia, bisogna che lei illustri tutti i suoi emendamenti, naturalmente raggruppandoli come vuole ...

SPADACCIA. Siccome questo è un unico articolo con ben 17 numeri ...

PRESIDENTE. Ma a norma di Regolamento le debbo dare la parola soltanto una volta ...

SPADACCIA. Io non chiedo la votazione per separazione, comunque la mia sarà ...

PRESIDENTE. Non c'è dubbio che gli emendamenti saranno votati uno per volta. Ma la norma del Regolamento dice che si può prendere la parola solo una volta per articolo. Bisogna quindi che lei dica tutto quello che ha da dire.

SPADACCIA. Va bene, mi limiterò a una succinta illustrazione di tutti gli emendamenti, salvo poi eventualmente ad intervenire, in replica al relatore, per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Benissimo.

SPADACCIA. L'emendamento 2.2 concerne la lettera *a*) del numero 2). L'articolo 2 limita l'applicazione della legge penale, ma l'estende in alcuni casi eccezionali. Vediamoli. L'emendamento 2.2 è espressivo della lettera *a*). Dice la lettera *a*): « ai militari in congedo illimitato, nei soli casi di insubordinazione o di abuso di autorità commessi a causa del servizio prestato, entro un determinato periodo dal congedamento, o di reato militare commesso durante l'espiazione di una pena militare ».

Francamente non comprendo questa estensione. Ho cercato di immaginare delle fattispecie: è il classico caso di quello, appena congedato, che ingiuria il comandante? Mi pare che questa sia un'ipotesi che non giustifica l'estensione al congedo illimitato; non comprendo in quali altri casi ciò possa verificarsi.

Qui si parla di abuso di autorità; ma l'abuso di autorità presuppone che l'autorità esista, che uno possa esercitarla. Come fa uno in congedo illimitato ad abusare di un'autorità che non ha più? Francamente questa formulazione mi appare incomprensibile. È un'estensione che non riesco a comprendere. Comprendo invece, ma non condivido, la estensione per i reati militari commessi durante l'espiazione di una pena militare. Ora durante l'espiazione di una pena militare — e questa è una carenza grave di questo codice — sarebbe bene che noi riportassimo i detenuti nell'ambito della legge ordinaria. Non si comprende perchè militari magari graduati, o addirittura espulsi dalle forze armate, pure in carcere dovendo espriare una pena militare in un carcere militare, cadano ancora sotto la legge militare. Credo che questo sia uno sbaglio. Quanto al resto ho già fatto degli esempi: per la prima ipotesi ho fatto l'esempio del militare congedato che insulta l'ex comandante il giorno dopo il congedo: secondo me va davanti al giudice ordinario anche se l'insulto è una cosa del servizio militare; l'altra ipotesi, invece, non riesco a comprenderla, mi riferisco all'abuso di autorità: ma se uno è in congedo, non esercita più l'autorità, come fa a commettere un abuso di autorità? Millanta il credito di una autorità che non ha più? Ma questo cade sotto altre ipotesi previste e regolamentate dal codice ordinario. Per questi motivi proponiamo la soppressione della lettera *a*).

Lo stesso per la lettera *b*), che estende il disposto del n. 2 « agli iscritti di leva ed ai militari in congedo illimitato nei soli casi di automutilazione o simulazione di infermità seguiti da chiamata alle armi e commessi al fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare ».

Ora gli iscritti alla leva non sono militari in servizio. Credo che sarebbe opportuno questa disposizione prevederla in altra sede — ne abbiamo la possibilità; anche se i termini sono ristretti; abbiamo comunque davanti sei mesi — attraverso una modifica della legge sulla leva. Perchè? Il codice penale militare nel 1941 prevedeva — è vero — i reati anche per gli iscritti alla leva, e li

prevedeva non soltanto per l'applicazione della legge penale, ma anche agli effetti della giurisdizione. Con l'entrata in vigore della Costituzione, che ha limitato la giurisdizione, sono rimasti sotto l'impero della legge penale ma gli stessi reati che riguardavano gli iscritti alla leva, e che prima venivano giudicati dal giudice militare, poi sono andati davanti al giudice ordinario. Questo è uno di quei casi che hanno fatto irritare, per la mia ripetitività, il collega Calarco. Mi spiace di essere ancora ripetitivo, ma si tratta di un esempio concreto dove, a mio avviso, proprio per una applicazione coerente, piena e non ipocrita ed elusiva della Costituzione, dobbiamo far avvicinare l'ambito di applicazione della legge penale all'ambito della giurisdizione militare. Questo significa che vogliamo prevedere che non ci siano reati per gli iscritti alla leva? No, noi manteniamo quei reati. Ma, siccome è pacifico, per la Costituzione, che appartengono alla giurisdizione ordinaria, diciamo che nella legge sulla leva prevediamo questi reati come reati separati anche dalla legislazione militare.

Ritengo che l'innovazione reale di questo codice sia di affermare il concetto che il reato militare è un reato proprio, commesso da un militare, da un militare alle armi, in luogo militare e durante il servizio militare. Allora, la prima condizione è che innanzitutto l'autore del reato sia militare. L'iscritto alla leva non è militare. Posso ancora capire l'estensione eccezionale della norma ai militari in congedo, ma non posso arrivare a capire che si possa considerare reato militare — se il reato militare è un reato proprio, come voi dite che sia — un reato che deve invece ricadere sotto un'altra previsione legislativa. Partendo da questo principio, rimane il concetto che chi non è militare può concorrere ad un reato militare, ma non può commettere un reato militare.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.4, la lettera c) dell'articolo 2 estende eccezionalmente la limitazione prevista al n. 2) dell'articolo 2 anche « agli estranei alle forze armate nei soli casi in cui concorrono con militari in un reato militare o prestano di fatto servizio militare ». Questo è un prin-

cipio generale dell'ordinamento penale, previsto dall'articolo 110 del codice penale, e noi stiamo facendo un codice che, come dice la legge di delega in testa all'articolo 2, è completamente dell'ordinamento penale. È fuor di dubbio che, se non sono pubblico ufficiale ma concorro con questi ad un reato, per esempio di concussione, io sono chiamato a rispondere penalmente del reato di concussione per concorso. E lo stesso vale per il concorso in un reato militare. Il fatto stesso che avete detto che il codice penale militare è complementare esclude la necessità di richiamare il disposto dell'articolo 110 del codice penale ordinario, se non *ad abundantiam*. Ritengo invece che quello che si debba fare è delimitare questo concetto ed escludere, come diciamo con il nostro emendamento 2.4, l'applicazione della legge penale ai non appartenenti alle forze armate che concorrano con i militari per tutti i casi di reato esclusivamente militare. Mi spiego. Se concorro in un peculato militare, il bene da tutelare è l'amministrazione militare che viene colpita dal peculato militare. Ma il peculato è reato militare, ma non è reato esclusivamente militare. È giusto che io concorra ad un reato militare che però non è esclusivamente militare, e quali sono i reati esclusivamente militari? Ne cito due: l'insubordinazione e la diserzione. I non militari non possono concorrere in reati che, per essere esclusivamente militari, escludono la possibilità del concorso. Se una ragazza chiede ad un soldato di rimanere a dormire con lei, non è che concorre alla diserzione del soldato, è il soldato l'unico responsabile. Scusate questo esempio che è un caso-limite. Se io mi trovo con un militare che viene insultato e colpisce l'ufficiale al quale anch'io do alcune botte, io risponderò di lesioni se delle lesioni ho commesso, ma non posso rispondere di insubordinazione con lesioni, perchè l'insubordinazione riguarda esclusivamente il soldato. Io non posso concorrere in insubordinazione.

Con l'emendamento 2.5 proponiamo di inserire, all'articolo 2, dopo il numero 2) un altro numero nel quale si chiede di istituire particolari e autonome figure di reato contro la fedeltà militare per i fatti com-

messi da comandanti di unità militari che, utilizzando le forze a loro disposizione o predisponendone a tal fine l'impiego, attentino alle istituzioni costituzionali o alla libertà degli organi costituzionali o ai diritti civili e politici dei cittadini, con pene adeguate superiori a quelle previste per gli altri militari o per fatti commessi senza l'abuso del comando. Mi sono meravigliato che non ci fosse una previsione di questo genere nella legge di delega del nuovo codice. Nel codice penale militare, tra gli articoli che chiederei di confermare, in un numero successivo, vi è tutta una serie di previsioni che sono importanti. C'è, ad esempio, l'articolo 103 che parla di atti ostili del comandante contro uno Stato estero, nel caso in cui un comandante, contro le decisioni del Governo, apra le ostilità contro uno Stato estero. È inoltre previsto il caso di movimento arbitrario di forze militari. Cioè se io muovo arbitrariamente delle forze militari, magari perchè faccio un'esercitazione diversa da quella che mi è stata comandata, vado incontro ad una reclusione militare fino a 7 anni; ma se io muovo arbitrariamente, contro gli ordini ricevuti, le forze militari non per fare un'esercitazione dello stesso tipo ma diversa da quella che mi è stata ordinata, bensì contro un'istituzione dello Stato, questo nuovo codice penale militare di pace, previsto sotto questa Costituzione in un momento che dovrebbe essere finalmente di grande riforma democratica, non prevede una pena specifica. Che non le prevedesse il regime fascista è pacifico, perchè eravamo sotto la monarchia e perchè il regime fascista aveva un determinato tipo di struttura militare.

Ora io credo che, come prevediamo il reato di atti ostili commessi contro uno Stato estero, a maggior ragione dobbiamo prevedere l'ipotesi che questi atti vengano commessi contro le istituzioni dello Stato italiano. E perchè prevederle specificamente per il comandante, con pene adeguate superiori a quelle previste per gli altri militari o per fatti commessi senza l'abuso del comando? Perchè se io sono un militare semplice per tentare un atto contro le istituzioni dello Stato mi devo associare con altri militari e allora rientro nell'ipotesi di associazione

sovversiva o di banda armata, cioè ricado comunque in previsioni legislative del codice. Cioè occorre un'organizzazione particolare per i non comandanti di reparti o di corpi militari. E non mi si dica che ci sono militari di leva che si rifiutano di fronte ad un ordine illegittimo, perchè innanzitutto se viene loro ordinato nottetempo di salire su un'autoblindo e si ritrovano in un determinato posto non sanno chi ha dato l'ordine e non sanno se questo è legittimo o non è legittimo e prima di saperlo passano ore. E in secondo luogo non esistono soltanto i militari di leva, ma possono esistere corpi specializzati che vivono con il loro comandante mattina, pomeriggio e sera, abituati a non mettere mai in discussione l'ordine del comandante, a non chiedersi se sia legittimo o no e quindi, senza alcuna resistenza a questo ordine, trovarsi invischiati in un attentato alle istituzioni. Allora, poichè io, militare, anche ufficiale, senza il comando, per attentare alle istituzioni ho bisogno comunque di compiere una serie di atti che ricadono sotto altre previsioni legislative, l'uso del comando ai fini di un attentato contro le istituzioni di per sè è un pericolo. Occorrono quindi previsioni legislative precise; sono previste per gli Stati esteri e dobbiamo prevederle anche per le istituzioni dello Stato. Credo che in questo non vi sia alcun dato di sospetto nei confronti delle forze armate. Altrimenti si dovrebbe dire che è già sospetto nel codice fascista la previsione nei confronti delle forze armate che esse possano, indipendentemente e contro lo Stato, aprire ostilità o causare danni allo Stato stesso attraverso ostilità nei confronti di Stati esteri, non ordinate da nessuno e non legittimamente comandate. Nessun sospetto, dunque, ma doverosa previsione legislativa del più evidente dei reati contro la fedeltà.

Proponiamo di sopprimere, all'articolo 2, il numero 3). Ritengo molto pericolosa la formulazione proposta dalla Commissione. Ho detto che mi sembrava che questo nuovo codice limitasse poco l'ambito di applicazione della legge militare e della giurisdizione militare e che in alcuni casi vi fosse la tendenza ad estenderlo. Ho presentato su

questo numero 3) tre emendamenti. Il primo tende a sopprimere l'intero numero. Gli altri due tendono invece, subordinatamente, ad aggiungere alcune frasi. Mi sono dimenticato di presentare un quarto emendamento; è stata una inavvertenza perchè il testo presentato dal Governo per una volta era più preciso e meno pericoloso del testo proposto dalla Commissione che dice: « 3) includere nella nozione di reato militare, ovvero nelle descrizioni della parte speciale del codice, ogni violazione della legge penale comune, costituente delitto perseguibile di ufficio ». Chi lo ha scritto sa — almeno mi auguro che sappia — che in questa nozione di reato militare si includono fattispecie giuridiche che oggi non sono incluse nella nozione di reato militare. Ogni violazione della legge penale comune costituente delitto è perseguibile d'ufficio: questo costituisce una falla.

L E P R E . Bisogna leggere tutto l'articolo, senatore Spadaccia.

S P A D A C C I A . I delitti colposi che il legislatore fascista, non a caso, secondo una *ratio* e una logica precise e stringenti, ha sottratto al giudice militare ricadono oggi di nuovo, con una estensione di latitudine grave e pericolosa, sotto il giudice militare. Faccio un esempio: se, alla guida di un carro armato, per imperizia o per imprudenza, investo un altro militare in un luogo di esercitazioni o all'interno di una caserma — ci sono quindi tutti i requisiti obiettivi del reato militare — oggi, secondo il codice militare fascista vado davanti al giudice ordinario; voi proponete al Governo e a noi di rendere questo reato sottoponibile al giudice militare. Non è questa una estensione? Non è una falla giuridica che aprite? Questo non c'era nella formulazione del Governo che diceva: *a)* dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, commessi contro l'amministrazione militare, equiparando ai pubblici ufficiali i militari incaricati di funzioni giudiziarie, amministrative e di comando; *b)* contro l'attività giudiziaria con riferimento al-

la giustizia militare; *c)* contro la fede pubblica, commessi su sigilli o su atti dell'amministrazione militare; *d)* contro la persona, commessi in danno di altri militari, purchè in luogo militare o a causa del servizio militare; ». Non si parla quindi delle ipotesi colpose che sono state inserite da voi. Da questo punto di vista la dizione del Governo è più corretta della vostra. Credo che la dizione: « ogni violazione della legge penale, costituente delitto perseguibile d'ufficio, commessa da militare a danno del servizio o dell'amministrazione militare; ovvero a danno di altri militari purchè in luogo militare » sia più vasta. Sono noti i casi di cronaca che si sono verificati e il senatore Lepre che vive in una zona di servitù militari sa quante interrogazioni sono state presentate per episodi dovuti a camion che si sono rovesciati con comandanti che sono davanti al giudice ordinario per le responsabilità del loro comando, perchè comunque c'è un'attività colposa. Noi oggi invece ci precludiamo questa possibilità del sindacato del giudice ordinario su fatti che riguardano centinaia di migliaia di persone e che non hanno alcuna attinenza con reati militari in senso proprio.

Certo c'era una *ratio* che il legislatore fascista seguiva, visto che li escludeva, nel momento stesso in cui creava una giustizia speciale per tutta una serie di beni ritenuti degni di essere tutelati da un codice e da tribunali speciali; per tutti gli altri casi in cui questi beni non erano in discussione anche il legislatore fascista demandava tutto davanti al giudice ordinario. E anche il legislatore fascista riteneva opportuno che l'imprudenza e l'imperizia — cioè la colposità — fossero sottoposte al sindacato della giurisdizione ordinaria, anche per liberare il giudice militare dal compito sospetto di giudicare in famiglia cose che non devono essere giudicate in famiglia.

Ma ancora il n. 3) dice: « o contro l'amministrazione della giustizia militare nel corso di un procedimento penale ». Noi ne proponiamo la sua soppressione e in via subordinata chiediamo di introdurre la dizione: « escludendo invece tutti i reati contro le persone e l'onore perseguibili a que-

rela di parte nel codice comune ». Questo emendamento va visto in relazione all'articolo 11 con cui confermate tutti i reati previsti dal codice penale non modificati dalle vostre direttive. Perciò credo sia ora di dire che almeno per quanto riguarda i reati perseguibili a querela di parte questi sono esclusi dal codice penale militare e da questa previsione del n. 3) dell'articolo 2. In relazione invece alla chiara dizione del n. 3) e alle cose che ho detto a proposito di esso, abbiamo presentato un secondo emendamento subordinato che vi pregherei di accogliere perchè propone di aggiungere in fine le parole: « escludendo i reati colposi contro le persone ».

La mia preoccupazione più grave rispetto a questo n. 3 è che si produca una estensione notevole — la ripeto — rispetto alle stesse previsioni legislative fatte dal legislatore fascista. Con questa proposta vi chiedo di rientrare almeno in un principio di carattere generale a cui in nessun punto — verremo poi all'eccesso colposo — il legislatore fascista è venuto meno, fino al punto di prevedere anche per gli eccessi colposi soltanto alcune eccezioni categoriche, tassative. Vi ho già detto qual è la *ratio* a cui quel legislatore si è ispirato.

All'articolo 2, n. 4), proponiamo di sopprimere le parole: « sul reclutamento e ». L'articolo 4 così recita: « limitare il principio della inescusabilità dell'ignoranza dei doveri inerenti allo stato militare ai soli doveri derivanti dalle disposizioni sul reclutamento e sulla disciplina militare ». Ma le norme sul reclutamento sono quelle che riguardano tutte le procedure relative ad un cittadino iscritto alla leva e che precedono l'arruolamento vero e proprio. Anche qui ci troviamo in un ambito non militare, in quanto riguarda non militari. Ho già detto: collochiamoli altrove. Teniamo però conto del fatto che qui si tratta di limitare il principio della inescusabilità dell'ignoranza dei doveri inerenti allo stato militare ai soli doveri derivanti dalle disposizioni sul reclutamento e sulla disciplina militare. A parte la questione dell'ambito, che non ritengo giusto collocare qui, vorrei che teneste conto che molti dei procedimenti (non

conosco l'esatta percentuale) riguardano emigrati che a distanza di anni tornano in Italia; dopo dieci anni di lavoro all'estero vengono inesorabilmente presi e schiaffati nel carcere militare. È gente che si era dimenticata l'Italia. Ci sono decine di casi di questo genere; comunque la collocazione esatta non è questa.

Noi stiamo facendo una riforma: ci sono principi giustificabili nell'ambito di una concezione della società in qualche misura militarizzata e comunque di uno Stato totalitario, ma non giustificabili da parte del legislatore democratico, che si ispira ad una concezione diversa; tanto è vero che questi reati, sotto il legislatore fascista, cadevano sotto il giudice speciale militare, mentre la Costituzione, almeno in questo, un adeguamento lo ha imposto e questi reati cadono comunque sotto il giudice ordinario. Il nostro compito di riformatori democratici deve essere quello di sottrarli all'ambito di applicazione della legge penale, altrimenti che riforma facciamo?

Proponiamo poi di aggiungere, al n. 4), in fine, dopo le parole: « disciplina militare », le altre: « esclusivamente per i militari effettivamente in servizio alle armi ». È un emendamento aggiuntivo che si illustra da sé: è solo una precisazione degli stessi criteri cui si ispira il codice, che però ritengo importante e che comunque ha una logica precisa. Le norme sulla disciplina presuppongono che uno sia in servizio. Quindi, cadendo nel mio emendamento precedente le parole: « relative al reclutamento », questa precisazione diventa necessaria.

Al n. 5), proponiamo di sopprimere le parole: « strutturare l'eccesso colposo come reato militare ». Ne ho parlato ieri e ho già avuto una risposta dal collega Corallo. Desidero dire due cose: non è che nel giudizio militare e nella legge penale militare l'eccesso colposo non esista. Esiste normalmente, solo che oggi viene assegnato alla giurisdizione ordinaria del giudice ordinario. Ed esiste specificamente come specifica e tassativa previsione legislativa da parte del legislatore, estremamente delimitata, come sono estremamente e tassativamente previsti eccezionalmente tutti gli al-

tri casi di reato colposo. In particolare le parole « eccesso colposo » figurano come titolo dell'articolo 104. « Nei casi indicati nell'articolo precedente » ... e l'articolo precedente è: « Atti ostili del comandante contro uno Stato estero ».

È il caso di un comandante che spara contro uno Stato confinante perchè evidentemente è stato provocato ma che, nel reagire, ha ecceduto, provocando pericoli e rischi di guerra. Allora in questo caso la pena di morte che è prevista per atti ostili intrapresi dal comandante senza ordini superiori, siccome c'è stata la reazione ad una provocazione, prevista nella fattispecie dall'articolo 103, viene ridotta ad una pena fino ad un massimo, credo, di cinque anni. Questa è delimitata ad un caso eccezionale estremamente grave, l'unica ipotesi di eccesso colposo esplicitamente prevista dal codice penale militare.

Oggi che cosa accade? Non è che l'eccesso colposo nei casi di legittima difesa non esista, esiste e quando esiste il giudice se ne spoglia e lo rinvia al giudice ordinario. La stessa *ratio* io credo che ha indotto il legislatore fascista ad escludere dalla giurisdizione militare reati colposi, salvo — anche qui — casi eccezionali che riguardano sempre reati militari, direi, esclusivamente militari: agevolazione colposa, perdita colposa o cattura colposa di una nave o aeromobile. I casi in cui ricorre la parola « colposo » tassativamente previsti dal legislatore fascista sono estremamente rari e sempre limitati a ipotesi eccezionali e gravi.

Si è detto: ma se il tribunale militare giudica del reato principale, perchè non deve giudicare anche dell'eccesso colposo? Io, se sono giudice militare, comprendo che posso avere interesse ad aumentare i casi di mia competenza. Ho cercato invece di comprendere la *ratio* che ispira questa norma che la Commissione ci propone e le motivazioni che possono aver guidato i commissari a formularla. Ci può essere stata proprio una diffidenza nei confronti del giudice militare, siccome il codice non gli riconosce l'eccesso colposo, si può pensare che i giudici militari, a seconda di come

fa loro comodo, siano portati ad applicare in ogni caso l'esimente della legittima difesa anche quando non c'è perchè c'è eccesso colposo, oppure fa loro comodo il contrario e non riconoscono nè legittima difesa nè eccesso colposo. Ma se è così, se c'è questa diffidenza nei confronti del giudice militare, non mi pare proprio il caso di estendergli la competenza, il limite di giurisdizione.

L'altra ipotesi può essere decisamente quella opposta, che è adombrata nel discorso che ha fatto il collega Iannarone e cioè può essere quella che il giudice militare riconosce l'eccesso colposo e se ne spoglia, l'imputato va davanti al giudice ordinario, e il giudice ordinario gli concede invece l'esimente della legittima difesa. Ma neanche queste ragioni pratiche, perfino quella adombrata che poi in fondo è l'unica che mi potrebbe mettere in teoria più in crisi, cioè quella che si riferisce all'economia dei giudizi (è inutile che li spezziamo questi processi) come dice Iannarone, sono motivi sufficienti ad intaccare la *ratio* limitatrice in questo caso. E questo è un altro caso in cui non limitate ma estendete la giurisdizione, quella *ratio* limitatrice a cui perfino il legislatore fascista si era ispirato e che non aveva ritenuto di intaccare ma anzi di rendere rigorosa nelle eccezioni tassative che aveva fatto.

L'emendamento 2.12 invece, sul quale richiamo l'attenzione dei relatori, è un emendamento aggiuntivo; infatti propone di aggiungere, dopo il n. 7), il seguente: «...) abolire l'istituto della punibilità dei reati militari ad istanza del comandante del corpo ed abolire la figura dei reati attualmente punibili a tale condizione ». Sono i casi previsti dall'articolo 260 del codice penale militare di pace. Mi pare che sia il comma secondo: i reati per i quali la legge stabilisce la pena di reclusione militare non superiore nel massimo a 6 mesi e quello previsto dal n. 2) dell'articolo 171 sono puniti a richiesta del comandante del corpo o di altro ente superiore da cui dipende il militare colpevole o, se più sono i colpevoli ed appartengono a corpi diversi o a forze armate diverse, dal comandante

del corpo dal quale dipende il militare più elevato in grado o, a parità di grado, il superiore in comando o il più anziano. Badate, su questa norma richiamo l'attenzione dei relatori: è pericolosa in linea generale perchè mantiene un potere discrezionale che si può tramutare in un forte potere di ricatto. Si tratta di tutti quei casi diciamo pure futili in cui normalmente la legge non è applicata e che destano scandalo perchè, non applicata nel 99 per cento dei casi, è applicata *ad libitum* del comandante in quell'unico caso in cui discrezionalmente egli ritiene di applicarla. Credo che ciò sia ingiusto e che contrasti con tutta la logica a cui si ispira la riforma, ma anche con la logica a cui si ispira la legge tante volte richiamata sulla disciplina militare, sullo stato giuridico dei militari. Cioè voi avete tolto ai comandanti un potere notevole nel campo disciplinare ma lasciate loro questo potere nel campo dell'azione penale, chiamiamola così, perchè di questo si tratta. Questa infatti non è una querela di parte, questo è un esercizio di azione penale vero e proprio, condotto dal comandante con assoluta discrezionalità; non è neppure un'autorizzazione a procedere. Quindi credo sarebbe opportuno prevedere questa aggiunta.

Il n. 9) dell'articolo 2 dice: « rivedere le disposizioni vigenti relative ai reati contro la disciplina, garantendo a tutti l'esercizio dei diritti fondamentali — con le sole limitazioni imposte dall'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate — e la pari dignità; in particolare: ... » eccetera. Questa formulazione del n. 9) a me sembra infelice, l'ho già accennato ieri nel mio intervento, ma su questo non torno. La lettera a) però in particolare distingue nella disobbedienza l'ipotesi di ordine attinente al servizio da quella di ordine attinente alla disciplina, differenziandone le pene.

Propongo, invece, di configurare il reato di disubbidienza alla sola ipotesi attinente strettamente al servizio e al mantenimento della disciplina in presenza di infrazioni, cioè si tratta di escludere le forme d'intervento, gli ordini, l'esercizio di comando che violino i diritti fondamentali

dei cittadini. Si tratta di escludere che nell'ambito della disciplina ci possano essere delle estensioni al di fuori del servizio o al di fuori delle esigenze del mantenimento della disciplina per cui si configura reato anche se io disubbidisco ad un ordine che non ho ragione di ricevere. Vammi a prendere il giornale! Questo non è attinente al servizio, perchè sono in libera uscita o sto in un momento di riposo. Anche questo è un caso limite, ma sappiamo che la vita di una comunità come quella della caserma è fatta di numerosi casi limite di questa natura.

All'articolo 2, n. 9), la lettera b) « escludere dalla nozione di ammutinamento i casi diversi della disobbedienza collettiva ad un ordine espresso » è sostituita dalla seguente: « configurare il reato di ammutinamento in modo da escludere dalla nozione i casi diversi dalla disobbedienza collettiva concertata ad un ordine espresso ».

Credo che questo si illustri da sè. Infatti perchè la disubbidienza collettiva concretizzi il reato di ammutinamento, richiede un concerto, un disegno dei partecipanti all'ammutinamento: non è il ritardo di dieci minuti nel rientrare in camerata perchè c'è Mike Bongiorno alla televisione che giustifichi il reato di ammutinamento. Chiamamente è un caso in cui manca il concerto. All'articolo 2, n. 9), aggiungere, dopo la lettera b): « abolire i reati di concerto per commettere i reati di ammutinamento e rivolta ». È un caso diverso in cui manca lo ammutinamento, manca la rivolta, ma il concerto compiuto ai fini dell'ammutinamento e della rivolta viene punito con pene molto elevate e gravi. Propongo che questo sia escluso perchè rientra in altre previsioni legislative e perchè lo ritengo anche pericoloso. L'emendamento 2.16 propone di aggiungere, dopo la lettera c): « abolire il reato di reclamo collettivo ». Si è detto che c'è stata la nuova legge. Invito a riflettere che altra cosa è se voi indicavate un criterio, cioè ponevate in coerenza con quella legge i limiti al reato di reclamo collettivo, e altra cosa è mantenerlo. Perchè se, come dal codice risulta, questo sarà mantenuto, il reclamo collettivo...

D I L E M B O , *relatore*. È stato presentato un emendamento...

S P A D A C C I Aentra in contraddizione con la legge che avete richiamato. All'articolo 2, n. 9), si propone di sopprimere la lettera h): « Eliminare dai reati militari di duello i tratti derogatori rispetto alle disposizioni corrispondenti o affini del codice penale... ».

D I L E M B O , *relatore*. È stato presentato un emendamento al riguardo.

S P A D A C C I A . Benissimo. Sono molto lieto che sia stato presentato un emendamento perchè mi sembrava una sopravvivenza barbarica o comunque ottocentesca.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.24, vogliamo sostituire la parola: « aggiornare » con: « ridurre ». Mi sono permesso di sottolineare ieri la genericità della previsione delegante del legislatore per quanto riguarda questo punto. Aggiornare a che cosa? Qui non siamo in presenza di scale mobili, di ISTAT o di qualcos'altro. In base a quali criteri bisogna aggiornare? Siamo fuori o dentro la norma della Costituzione che prevede la delega legislativa? Mi rendo conto che è generica anche la mia proposta « ridurre »: è generica e forse è ingiusta perchè, in ordine alle mutate condizioni sociali del paese, ci sono reati per cui sarebbe bene aumentare la previsione ed altri per i quali bisogna ridurre. Il compito del delegante è di dire dove il legislatore delegato deve aumentare e dove deve ridurre. Aggiornare significa dare, senza criteri, una delega in bianco al Governo. Questo è uno di quei casi in cui la legge di delega è fuori della norma della Costituzione.

Capisco che la mia proposta di sospensiva, soprattutto da parte del senatore Calarco, è stata considerata provocatoria perchè sembrava che mi volessi dilungare a tutti i costi, ma vi assicuro che non c'era alcun intento provocatorio. Sono convinto che ci sono ritocchi che possiamo fare anche in questa sede, ma stabilire i criteri dell'aggiornamento non è cosa da fare in un dibattito parlamentare, senza una ri-

flessione dottrinarica, giurisprudenziale sulle pene, su come sono state applicate e così via.

Per quanto riguarda il n. 11), quanto in esso previsto ha giustificato un'altra mia considerazione che ha suscitato reazioni — questa volta non irritate ma di dissenso politico — da parte del collega Corallo e dei colleghi relatori. Rivedere tutte le altre ipotesi legislative non previste dai criteri dettati dal legislatore delegante significa in realtà confermare; e quello della compiuta tutela delle forze armate, consentitemi, non è un criterio, è una tautologia. Compito anche del codice vigente è quello di assicurare una compiuta tutela delle forze armate e dei loro compiti istituzionali, compito di qualsiasi legge penale militare è tutelare il bene delle forze armate e dei loro compiti istituzionali! Si dice poi, al punto 11): « contro atti lesivi di militari in servizio alle armi »: ci mancherebbe altro che non fossero militari in servizio alle armi! Allora questa norma è tautologica: dice puramente e semplicemente che al di fuori dei casi previsti voi potete confermare tali disposizioni adeguandole a qualche cosa che o è tautologico o è una delega in bianco. L'insufficienza dei criteri delegati è talmente macroscopica che questa è una legge di delega che non è in tutte le sue parti all'interno della norma e all'interno della previsione costituzionale. Pertanto propongo di sopprimere il n. 11).

Mi rendo conto che la soppressione dell'articolo creerebbe un vuoto che dovrebbe evidentemente essere colmato da alcune altre previsioni del legislatore.

Con l'emendamento 2.21 proponiamo di aggiungere alla fine del n. 12) le parole: « sopprimere la previsione della possibilità di difesa da parte di ufficiale anzichè di avvocato ». Infatti, se passa il n. 11), il n. 12) autorizza il legislatore delegato a consentire la difesa attraverso ufficiale anzichè attraverso avvocato. A questo proposito vorrei ricordare che la Corte costituzionale si è espressa contro la legittimità costituzionale dell'autodifesa, cioè ha ritenuto che il diritto di difesa previsto dalla Costituzione debba essere inteso nel senso di difesa tecnica, per

cui, se uno rinuncia alla difesa perchè non la vuole, lo Stato gliela dà. Pertanto la norma del vecchio codice che prevedeva la difesa da parte di ufficiale deve essere superata dal momento che la legge penale militare e la giurisdizione militare devono adeguarsi all'ordinamento generale.

Con l'emendamento 2.22 proponiamo di sopprimere al n. 16) le parole: « e dalla VI disposizione transitoria della Costituzione ». Mi hanno detto che a questo proposito c'è un consenso dei relatori. Sono molto contento di questo consenso perchè ritengo che vada nella direzione di un'autentica riforma dell'ordinamento giudiziario militare. Tornerò brevemente sull'argomento in sede di dichiarazione di voto.

L'articolo 2 evidentemente regola gli effetti della connessione in maniera diversa dal testo al n. 17). Non ritengo di dovermi soffermare a illustrare l'emendamento 2.23.

I A N N A R O N E , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

I A N N A R O N E , *relatore*. Signor Presidente, con l'emendamento 2.25 si tratta di adeguare tutta la parte dei reati contro la disciplina alle norme contenute nella legge relativa ai principi sulla disciplina militare. Quindi, anche in parziale accoglimento dell'emendamento del senatore Spadaccia, anzichè pervenire alla soppressione di un reato che potrebbe, al di fuori dei limiti imposti da quella legge, suscitare e determinare disordini, suggeriamo con lo emendamento 2.25 al delegato di adeguare questo reato alle norme contenute nel regolamento delle rappresentanze e nei principi della disciplina militare.

D I L E M B O , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I L E M B O , *relatore*. L'emendamento 2.27 modifica il n. 10), ma solo nel lessico.

B A N D I E R A , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A N D I E R A , *sottosegretario di Stato per la difesa*. L'emendamento 2.26 propone una migliore formulazione della lettera *h*) del n. 9) nel senso di riportare il reato di duello al codice penale ordinario.

P R E S I D E N T E . Invito i relatori ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

I A N N A R O N E , *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 2.1, bisogna innanzitutto tener conto della limitazione della giurisdizione nel suo complesso perchè il disegno di legge, una volta affermata la applicazione della legge penale militare ai militari in servizio attivo per reati militari, cioè da un punto di vista oggettivo e soggettivo, pone eccezioni che sono connesse alla struttura e alla specificità dell'ordinamento.

L'eventuale accoglimento dell'emendamento del senatore Spadaccia, cioè l'aggiunta delle parole: « per i reati di assenza dal servizio e contro la fedeltà militare », seguita dalla soppressione della lettera *a*) e della lettera *b*), potrebbe determinare un grosso equivoco, cioè sconvolgerebbe *in toto* il tema dei limiti della giurisdizione militare. La norma reciterebbe: « limitare l'applicazione della legge penale militare di pace ai militari in servizio, dal momento stabilito per la loro presentazione fino a quello del congedo, indipendentemente dalla loro effettiva presenza alle armi, per i reati di assenza dal servizio e contro la fedeltà militare ». In questo modo ridurremmo al minimo la competenza e la giurisdizione dei tribunali militari. Quindi, essendo contrario a questa soluzione, esprimiamo parere contrario all'emendamento 2.1.

Il nostro parere contrario all'emendamento 2.2, relativo alle eccezioni ai principi sopra detti sui militari in congedo illimitato, è consequenziale. Esprimiamo parere contrario anche sull'emendamento 2.3 che

riguarda gli estranei alle forze armate nel caso in cui concorrano in reati militari. Ci troviamo di fronte all'applicazione di un principio generale contenuto nell'articolo 117 del codice penale, dove è detto che chiunque concorre in un reato e vi è mutamento del titolo del reato per taluni dei concorrenti, risponde del reato commesso. Si dà maggiore incisività allo stesso principio della complementarità del codice militare penale col codice penale comune.

Quindi parere contrario anche all'emendamento 2.3. La stessa cosa va detta per quanto riguarda l'emendamento 2.4, cioè « gli estranei alle forze armate nei soli casi in cui concorrono militari », perchè si tratta pur sempre dell'applicazione dell'articolo 117 del codice penale, ovvero di mutamento del titolo di reato per taluno dei concorrenti.

C'è poi l'emendamento aggiuntivo 2.5 che riguarda una fattispecie *ex novo*. A me pare che si vogliano sanzionare colpi di Stato, ma « istituire particolari e autonome figure di reato » non penso che sia facile, perchè abbiamo nel codice militare di pace un titolo che porta la denominazione « reati contro la fedeltà e la difesa militare ». È vero che questo emendamento si riferisce al comportamento dei comandanti, però nella stessa sistematica del codice penale militare ci sono aggravanti previste dall'articolo 47 dello stesso codice, nelle quali si prevede un aggravamento di pena, quando la condotta è posta in essere da chi ha il comando o la disposizione delle armi nella struttura militare.

Perciò all'emendamento 2.5 esprimo parere contrario. L'emendamento 2.6 si riferisce a tutto il contenuto del reato militare. Quando noi diciamo che bisogna includere ogni comportamento, cioè ogni violazione della legge penale comune, che costituisce delitto perseguibile d'ufficio, commesso da militare a danno del servizio dell'amministrazione militare o a danno di altri militari purchè in luogo militare o a causa del servizio militare o contro l'amministrazione della giustizia, poniamo il contenuto della giurisdizione e mi sembra un particolare da cui non si può prescindere per-

chè specifica la tipicità della condotta anti-giuridica ed è volto quindi anche al fine di limitare la giurisdizione militare. Specificando il contenuto si evitano degli eccessi e si evita che al di là di questo contenuto possano sorgere competenze non costituite per legge e non previste dalla legge. Quindi all'emendamento 2.6 esprimo parere contrario. Subordinatamente a questo è stato presentato l'emendamento 2.7 che tende ad escludere tutti i reati contro le persone e l'onore perseguibili con querele di parte secondo la legge penale comune. Non possiamo identificare i reati contro la persona previsti dal codice penale comune con quelli previsti dal codice penale militare perchè questi ultimi si caratterizzano per un comportamento che tende in senso lato alla lesione della funzione e del carattere della struttura militare svincolandosi dall'aspetto privatistico dell'offesa alla persona, tant'è vero che sono previsti nei reati di insubordinazione.

Sotto questo profilo quindi...

S P A D A C C I A . Anche la diffamazione militare a mezzo stampa.

I A N N A R O N E , *relatore*... sono previsti nel titolo che riguarda i casi di insubordinazione e ciò muta l'obiettività giuridica della tutela che non è tanto l'onore, il decoro o la dignità della persona, quanto comportamenti e attività che attengono alla funzionalità di tutta la compagine specifica. Altrimenti sarebbero stati previsti nei delitti contro la persona. Nel codice militare penale di pace vi è un titolo che riguarda i delitti contro la persona e non vi è previsto il reato di ingiuria che è previsto altrove e per questo mi dichiaro contrario all'accoglimento dell'emendamento 2.7.

Per l'emendamento 2.8 che si riferisce ai reati colposi, in sede di replica ne abbiamo parlato. Bisogna cercare quali sono le ragioni per cui vi sono reati colposi nel codice penale militare e quali essi sono: i reati colposi sono previsti negli articoli 168 e 169 e sono i reati di danneggiamento e distruzione di opere ed edifici e di cose mo-

bili militari. Allora siamo in presenza di una tutela del patrimonio militare, cioè siamo in presenza di quei principi che sono alla base del n. 3) dell'articolo 2: l'inclusione nella nozione di reato militare di quei delitti commessi a danno dell'amministrazione militare, da militari in servizio o in luogo militare. Sussistono le restrizioni che non contraddicono al principio dei limiti della giurisdizione. Quindi anche il delitto colposo commesso in determinate circostanze, non vedo perchè bisogna sottrarlo...

S P A D A C C I A. L'emendamento subordinato è limitato ai reati colposi contro le persone.

I A N N A R O N E, *relatore*. Ho già risposto in sede di replica, quando ho parlato dell'eccesso colposo. (*Interruzione del senatore Spadaccia*). L'eccesso colposo, una volta definito, è un reato colposo. Se noi accettiamo che bisogna dare alla giurisdizione militare quello che le spetta, cioè quanto concerne le attività in contrasto con la funzione, bisogna pur riconoscere che questo principio discende dalla esistenza della giurisdizione speciale. Se poi questa giurisdizione speciale non deve esistere, allora tutti i suoi discorsi, senatore Spadaccia, potrebbero essere accettati e troverebbero un fondamento logico di maggiore forza.

Non bisogna dimenticare la premessa della necessità di una struttura speciale, voluta dalla Costituzione e che ha le sue esigenze...

S P A D A C C I A. Qui stiamo discutendo della legge!

I A N N A R O N E, *relatore*. ... nell'organizzazione generale dello Stato. Questo è il punto. Non sto certo polemizzando; sto solo esprimendo le mie idee. Il senatore Spadaccia ha espresso le sue. Esprimo pertanto parere contrario sull'emendamento 2.8.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.9, tendente a sopprimere le parole: « sul reclutamento e », sappiamo che il servizio mi-

litare è un dovere del cittadino. Se dovessimo cominciare in sede di reclutamento ad accettare le scuse, gli errori, le ignoranze vere o presunte, rischieremmo che, prima di arruolare soldati di leva, dei quali la Repubblica ha bisogno, dovremmo fare chissà quanti processi. È vero che vi sono molte sentenze sul reclutamento, ma di esse alcune tengono presente la situazione di chi, per ignoranza non colpevole, si sia sottratto al reclutamento. In altri termini, non siamo più di fronte ad una presunzione assoluta di dolo, non siamo più in un campo di responsabilità oggettiva, proprio perchè abbiamo posto nell'articolo 2 il principio dell'applicazione di tutti i criteri del codice penale comune in tema di errore, di inescusabilità dell'errore e di ignoranza.

Non mi pare quindi si possa dire che vi sia un caso di responsabilità obiettiva nella condotta di chi si sottrae al reclutamento per ignoranza. Mi pare opportuno mantenere questa norma, proprio per raggiungere la finalità del reclutamento, che è di estremo interesse nazionale. Sono quindi contrario al 2.9.

Sono contrario al 2.10, perchè mi pare superfluo. Esprimo ancora parere contrario al 2.11, che riguarda l'eccesso colposo, per le ragioni già espresse in sede di replica e che è inutile ripetere.

L'emendamento 2.12 propone di aggiungere le parole: « abolire l'istituto della punibilità dei reati militari ad istanza del comandante... ». Quali sono questi reati? Ho consultato il codice: sono reati che riguardano la divulgazione di notizie non segrete, come nei delitti dei cittadini all'estero (n. 8, n. 9 e n. 10 del codice penale comune); sono casi nei quali la richiesta risponde anche ad esigenze di opportunità e di convenienza, che ritengo sia il caso di mantenere. Esprimo pertanto parere contrario.

Sono contrario al 2.13, perchè senza infrazioni non vi sono certo sanzioni. Sono contrario al 2.14, perchè i reati di ammutinamento, di rivolta, di sedizione sono stati sussunti nel disegno di legge delegato semplicemente dando rilievo a quelle condotte che mettono in pericolo il funzionamento di tutta la struttura militare, perchè

quando evidentemente diciamo di escludere dalla nozione di ammutinamento i casi diversi dalla disobbedienza collettiva ad un ordine espresso, noi puniamo nella condotta qualche elemento in più, cioè puniamo quelli che sono casi di associazioni armate, che sono casi che hanno una certa intensità e una certa gravità, i casi di rivolta che indubbiamente assumono una certa evidenza, togliendo tutto quello che può essere considerato esercizio di un diritto e che naturalmente va assunto sotto i principi della legge sulla disciplina e del relativo regolamento.

Pertanto sono contrario all'emendamento 2. 14.

Contrario anche al 2. 15.

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore, la prego di voler interrompere la sua esposizione, perchè mi pare che a questo punto il senatore Corallo avrebbe una proposta da fare relativamente all'emendamento 2. 16. Il senatore Corallo ha facoltà di parlare.

C O R A L L O . Signor Presidente, se il collega Iannarone mi consente, vorrei esprimere le mie perplessità sia per quanto riguarda il testo presentato dal collega Spadaccia, sia per quanto riguarda il testo presentato dalla Commissione. Vorrei chiarire che la questione attiene all'articolo 180 dell'attuale codice penale militare di pace che è un articolo sinceramente borbonico e inconcepibilmente repressivo. L'articolo 180 dice: « Quando 10 o più militari collettivamente o separatamente ma previo accordo presentano una stessa domanda o uno stesso esposto o reclamo, ciascuno di essi è punito con la reclusione militare fino ad un anno. Se la domanda, l'esposto o il reclamo è presentato da 4 o più militari mediante pubblica manifestazione la pena è della reclusione militare da sei mesi a tre anni ». Il collega Spadaccia propone di abolire questo reato. Personalmente sarei pronto a votare per l'abolizione però mi rendo conto che ci possono essere delle preoccupazioni, ad esempio per la seconda ipotesi, la pubblica manifestazione. Mi rendo quin-

di conto delle perplessità che possono sorgere di fronte alla proposta Spadaccia, ma neppure mi soddisfa il testo presentato dalla Commissione perchè, signor Presidente, sono sorti in questi anni gli organi di rappresentanza. È vero che l'attività degli organi di rappresentanza è tutelata dalla legge sui principi della disciplina militare e dal regolamento sulla elezione e il funzionamento degli organi di rappresentanza. Quindi non c'è dubbio che se un organo di rappresentanza vota un ordine del giorno con cui avanza una richiesta, svolge un'attività legittima tutelata dalla legge e non cade certamente sotto le grinfie dell'articolo 180. Quello che mi preoccupa è invece l'iniziativa dei militari nei confronti del loro organo di rappresentanza. C'è, ad esempio, un gruppo di militari che ha una lagnanza da esprimere al suo organo di rappresentanza; voi sapete che sono sorte delle difficoltà per avere l'assemblea, ma se domani abbiamo un'assemblea indetta dall'organo di rappresentanza per ascoltare la base e c'è un gruppo di militari che presenta un ordine del giorno, che avanza una richiesta, non corriamo il rischio che qualche comandante interpreti questa attività come illegale in base all'articolo 180 del codice penale militare di pace?

E allora vorrei pregare la Commissione di non fare solo riferimento all'attività delle rappresentanze, ma di fare riferimento a tutti i rapporti tra i militari e i loro organi di rappresentanza. Cioè, quando un militare o un gruppo di militari, singolarmente o collettivamente, si rivolgono al loro organo di rappresentanza per protestare, per sollecitare l'intervento dell'organo di rappresentanza, questi atti non hanno comunque il carattere di protesta collettiva, rappresentando l'esercizio di un diritto. Quindi il recepimento nel codice penale militare di tutte le novità che ci sono state nel campo degli organi di rappresentanza deve riguardare non soltanto l'attività degli organi di rappresentanza, ma anche l'iniziativa dei singoli o dei gruppi di militari nei confronti dell'organo di rappresentanza.

P R E S I D E N T E . Invito i relatori ad esprimere il parere sull'emendamento 2.16.

I A N N A R O N E , *relatore*. L'emendamento 2.16 tende ad aggiungere, dopo la lettera c), al n. 9), la seguente: «...») abolire il reato di reclamo collettivo»; in questa formulazione sono contrario.

D I L E M B O , *relatore*. Signor Presidente, non avrei le preoccupazioni del collega Corallo. Vorrei successivamente anche aggiungere qualcosa in ordine al concorso nei reati militari e alla connessione, anche se, per quanto riguarda tutti gli emendamenti presentati dal collega Spadaccia, aderisco *in toto* alle opinioni espresse dall'altro relatore e perciò sono contrario agli emendamenti stessi. Vorrei cioè fare soltanto alcune precisazioni, se mi sarà consentito.

Posso comunque rispondere subito alle preoccupazioni del collega Corallo. Sono contrario all'emendamento del collega Spadaccia e sono favorevole a quello presentato dalle Commissioni riunite perchè è diretto ad adeguare il reclamo collettivo alle norme della legge sui principi della disciplina militare e al relativo regolamento sulle rappresentanze. Credo che l'emendamento delle Commissioni serva ad escludere il pericolo paventato dal collega Corallo, poichè il reclamo collettivo, secondo le previsioni del codice penale militare di pace, non può configurarsi come reato se rivolto agli organi di rappresentanza. Il reclamo collettivo cioè non si ipotizza come reato nel codice attuale se viene espresso nei confronti degli organi di rappresentanza. D'altra parte la legge... (*interruzione del senatore Spadaccia*) 11 luglio 1978, numero 382, ha stabilito con precisione tutti i compiti che possono svolgere gli organi di rappresentanza e certamente non consente di ipotizzare che una richiesta collettiva fatta da militari ai propri organi di rappresentanza possa essere prevista come reato. Si esclude insomma che si possa verificare questa ipotesi.

L'emendamento presentato dalla Commissione costituisce ulteriore precisazione e

con questa precisazione, a mio avviso, viene esclusa ogni possibilità di ipotesi criminosa nei casi dianzi detti. Per questo motivo, manteniamo l'emendamento e siamo convinti che il pericolo al quale alludeva il collega Corallo non sussiste.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore senatore Iannarone ad esprimere il parere sugli altri emendamenti.

I A N N A R O N E , *relatore*. Dobbiamo esaminare gli emendamenti 2.17, 2.18, 2.19 concernenti il duello; vi è poi l'emendamento soppressivo del Governo. Il fatto che da 40 anni non si verificano episodi di questo genere naturalmente toglie qualsiasi suggestione all'argomento per cui siamo favorevoli a questo emendamento del Governo e chiediamo che venga accolto. Sono contrario agli emendamenti 2.17, 2.18 e 2.19 che tratto unitariamente perchè concernono la stessa materia. Ripeto che accogliamo l'emendamento 2.26 del Governo.

Passiamo all'emendamento 2.20.

Il n. 11) contiene una posizione di principio; non vedo perchè bisogna sopprimere questa enunciazione che non ha un carattere predicatorio, ma esprime tutto lo spirito della legge. Pertanto esprimo parere contrario alla soppressione del n. 11).

Emendamento 2.21: mi pare un emendamento inutile perchè il rinvio ricettizio determina tutte le garanzie processuali e prima tra queste la difesa dell'imputato. La specialità della materia dell'ordinamento non può suggerire una diversa disciplina: siamo nel campo delle garanzie processuali dove una diversa disciplina non è ipotizzabile tra ordinamento comune e ordinamento speciale. Quindi parere contrario all'emendamento 2.21.

P R E S I D E N T E . Non ha espresso il parere sull'emendamento 2.24.

I A N N A R O N E , *relatore*. Parere contrario all'emendamento 2.24. Parere favorevole a quello presentato dalla Commissione, 2.27. Emendamento 2.22: parere favorevole perchè su questa questione del Tri-

bunale supremo, come è stato già detto in discussione generale, è opportuno che tutte le norme per la organizzazione di questi organi, cioè degli organi che devono esercitare la giurisdizione militare, siano demandate alla legge sull'ordinamento giudiziario militare, per cui è preferibile, anche da un punto di vista sistematico, mantenere l'enunciazione dell'istituzione del procedimento d'appello e l'istituzione del ricorso per Cassazione, eliminando il riferimento alla VI disposizione transitoria che potrebbe fare sorgere equivoci in sede di riorganizzazione degli stessi organi. Pertanto esprimo parere favorevole sull'emendamento.

Emendamento 2.23: riguarda il caso della connessione. In sede di replica ne ho fatto cenno. Mi sembra che sia preferibile dare maggiore incisività al principio del giudice naturale e accettare il sistema della separazione anzichè quello della riunione dei procedimenti che in pratica ha creato difficoltà. Quindi esprimo parere contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B A N D I E R A , *sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo concorda appieno col parere della Commissione. Vorrei brevissimamente fare due precisazioni che riguardano il complesso degli emendamenti. La prima è che alcuni emendamenti del senatore Spadaccia, respinti dalla Commissione e dal Governo, in effetti, se accettati, lascerebbero senza sanzione alcuni reati non previsti dal codice penale ordinario. Il secondo rilievo che dobbiamo fare riguarda l'obiezione avanzata dal senatore Corallo. È da rilevare, signor Presidente, onorevoli colleghi, che noi con questo provvedimento non possiamo modificare la legge sui principi e il suo regolamento, dobbiamo fare riferimento a quella legge, senza introdurre elementi che possono significare una modifica, poichè non è questa la sede in cui può essere proposta. Per quanto riguarda il regolamento, la sua revisione è prevista alla scadenza biennale.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.8.

S P A D A C C I A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Siamo di fronte a una delle norme più gravi che fa cambiare di

segno a questa riforma, insieme a quella sull'eccesso colposo, insieme a quella della non definizione della delega in materia di revisione delle pene, insieme a quella onnicomprensiva del punto 11) e insieme a quella della connessione dei giudizi che, così come è formulata, estende la previsione. Noi andiamo verso un'estensione della giurisdizione speciale rispetto a quella stabilita dal legislatore fascista: in cambio di alcune norme garantiste e di alcuni adeguamenti costituzionali importanti (conoscete l'importanza che do alla norma concernente la sesta disposizione transitoria e a quella concernente il ricorso per Cassazione non inquinato da forme promiscue) estendiamo in maniera considerevole sia l'ambito della legge, sia quello della giurisdizione militare e per di più con formulazioni che non distinguono fra i due ambiti. Non andiamo pertanto verso la giurisdizione specializzata di una legge ordinaria e comune, applicata il più possibile salvo le integrazioni rese necessarie dall'ordinamento penale, ma stiamo andando (sia pure con questa valvola finale di garanzia rappresentata dal giudizio finale della Corte di cassazione) ad una accentuazione della separazione.

Quando si dice manteniamo al tribunale militare il reato principale e tutto ciò che da questo deriva, questo è un fatto grave che annulla in qualche misura i progressi fatti in questi giorni in materia di ordinamento giudiziario militare. Questa sui reati colposi la reputo una cosa grave. Non a caso il legislatore fascista aveva escluso il reato colposo contro le persone. Ma vi rendete conto di quale garanzia rappresenta il fatto che, in caso di imprudenza e imperizia, cioè di colposità, l'imputato sia giudicato da un giudice ordinario e non da un giudice militare, legato all'*habitat*, necessariamente condizionato dalle esigenze del servizio militare?

Sono meravigliato della facilità con cui si è pervenuti a questa logica. Sembrerebbe quasi che siamo in presenza di un *do ut des*: voi rientrate nell'ambito della Costituzione e noi estendiamo la competenza dei tribunali militari. Mi limito soltanto a sottolineare che è grave. Questa era una norma non sostitutiva

ma soltanto integrativa: confermava qualcosa che è nel codice già oggi.

Anche a questo avete detto no e francamente a questo punto ritengo che ci sia un disegno politico: quello dell'estensione dell'ambito della legge militare e dell'ambito della giurisdizione militare in cambio di alcune norme garantiste costituzionali e dell'accesso poi alla Cassazione.

Quindi nel votare a favore del mio emendamento che ritengo sempre più giusto, dichiaro che su alcune cose, tra cui questa, ci batteremo alla Camera dei deputati sperando di trovare appoggio negli altri Gruppi, nessuno escluso. Perché qui stiamo difendendo un principio stabilito dal legislatore fascista che riteniamo giusto, sacrosanto, garantista. Quindi, senza nessun pregiudizio verso nessun Gruppo, speriamo di poter strappare su alcuni di questi punti una diversa qualificazione della riforma.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 2.8, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.11, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.12, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.13, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.14, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.15, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.16, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.25, presentato dalla Commissione.

C O R A L L O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O R A L L O . Signor Presidente, noi voteremo a favore dell'emendamento proposto dalla Commissione, ma devo dire con tutta sincerità che voteremo a favore per le cose che ci ha detto il senatore Di Lembo e malgrado la risposta secca dell'onorevole Bandiera che a me pare frutto di un processo involutivo. Ho infatti partecipato con l'onorevole Bandiera a tutte le discussioni sugli organi di rappresentanza e lo avevo sempre trovato aperto a questa problematica. Quindi non ho capito tanta sechezza nella risposta.

B A N D I E R A , sottosegretario di Stato per la difesa. È una questione di tecnica legislativa, non possiamo modificare la legge sui principi.

C O R A L L O . Nessuno sta chiedendo, onorevole Bandiera, di modificare la legge sui principi: qui stiamo chiedendo che al momento di scrivere le norme penali si tenga conto del fatto che nel frattempo c'è stata la legge sui principi.

Pertanto, onorevole Bandiera, la domanda che io le ponevo è la seguente: possono o non possono 10 militari andare dall'organo di rappresentanza a esternare una richiesta, un desiderio, una protesta? Perché si dice che quando 10 o più militari collettivamente o separatamente ma previo accordo presentano una stessa domanda o uno stesso esposto o reclamo ciascuno di essi è punito, ma non si specifica che presentano l'esposto o il reclamo al comandante, lo si dice in modo generico: qualunque esposto a chiunque rivolto. Questa era la mia preoccupazione. L'unica risposta che mi doveva essere data era questa: la norma penale terrà conto del fatto che sono sorti gli organi di rappresentanza che hanno dato ai militari nuovi diritti, tra i quali quello di reclamare, sia pure nei modi e nelle forme dovute, indirizzando le loro richieste agli organi di rappresentanza che a loro volta esporranno ai comandanti i desideri e i bisogni dei militari.

La questione che deve essere definita chiaramente riguarda il diritto di tutti i militari di rivolgersi all'organo di rappresentanza per iscritto, a voce, singolarmente o collettivamente. Questo è un diritto che, se non viene pienamente e apertamente riconosciuto, rende inutile la presenza degli organi di rappresentanza. Si tratta di rendere efficiente l'attività degli organi di rappresentanza.

Ritengo che il chiarimento o almeno l'interpretazione che la Commissione ha dato dell'emendamento siano, sotto questo profilo, tranquillizzanti. Pertanto voteremo a favore. Mi auguro però che il Governo, nel momento in cui passerà alla stesura del codice, sia aperto a questa problematica.

Sono modificate certe condizioni. Ci sono gli organi di rappresentanza. Vengono riconosciuti certi diritti ai militari. Stiamo attenti a norme penali che fanno pendere sui militari la spada di Damocle di una denun-

cia penale per attività che invece debbono essere considerate pienamente legittime.

S P A D A C C I A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Avendo votato a favore del mio emendamento, che la Commissione ha respinto, debbo prendere atto del fatto che la Commissione, in qualche misura, ha ritenuto di dover includere una previsione che altrimenti sarebbe ricaduta anch'essa sotto l'omnicomprensivo numero 11). Questo spiega meglio il motivo e la pericolosità della omnicomprensività.

Mi asterrò perchè non mi sento di votare contro. Ritengo insoddisfacente la formulazione proposta dalla Commissione. Credo che i diritti fondamentali o si riconoscono o non si riconoscono. Intanto bisogna riconoscerli, poi si può provvedere a limitarli. Allora, senatore Corallo, si può regolamentare una manifestazione, ma non si può precludere la possibilità di un reclamo. Come si fa a dire che sono riconosciuti i diritti fondamentali e poi mantenere un reato di reclamo? Non è che lo abolite, lo mantenete in un ambito che è quello delle leggi approvate e delle procedure di rappresentanza, lasciando senza risposta tutte le questioni poste dal senatore Corallo ma, al di fuori di questo ambito, nel quale vi è una discrezionalità prima di tutto del Governo e poi dei comandi, rimane come reato. Credo che questa sia una contraddizione non di poco conto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 2.25, presentato dalla Commissione. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.17.

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 2.17, 2.18 e 2.19.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento 2.26, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.24, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.27, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.20, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.21, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.22, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.23, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

B U Z I O , segretario:

Art. 3.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro, udito il parere di una Commissione composta di quattro senatori e di quattro deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, di due magistrati ordinari nominati dal Consiglio superiore della magistratura e di tre magistrati militari nominati dalla Commissione personale della magistratura militare.

La Commissione sarà assistita da una segreteria costituita e nominata dal Ministro della difesa.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

B U Z I O , segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le norme delegate saranno emanate dal Governo con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere di una commissione composta da dodici deputati e dodici senatori nominati dai Presidenti delle rispettive assemblee; da quattro magistrati designati dal Consiglio superiore della magistratura, di cui tre rispettivamente in servizio, quali giudicanti o requirenti, presso la Corte di cassazione, la Corte d'appello, il tribunale ed uno in servizio presso la pretura; da tre magistrati militari nominati dal Ministro della difesa; da quattro professori di diritto penale o di diritto processuale penale ordinario, da tre professori di diritto penale militare, da un professore di diritto internazionale e da uno di diritto costituzionale, designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione; da quattro avvocati designati dal Consiglio nazionale forense; da due membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali

uno appartenente alla giustizia militare, di grado equiparato a Consigliere di cassazione, ed uno appartenente all'Avvocatura dello Stato, di qualifica non inferiore a sostituto avvocato dello Stato; da due membri designati dal Ministro di grazia e giustizia.

La Commissione collabora con il Governo nella emanazione del nuovo testo del codice penale militare di pace, esprimendo parere sul complesso degli articoli relativi ad ogni singolo istituto e da ultimo sul testo completo.

I membri non parlamentari della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia e del Ministro della difesa.

La Commissione è assistita da una segreteria costituita e nominata dal Ministro di grazia e giustizia e dal Ministro della difesa ».

3.1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al primo comma, sostituire le parole da: « udito il parere » sino alla fine del comma con le altre: « uditi i pareri delle competenti Commissioni permanenti delle due Camere ».

3.2 LA COMMISSIONE

Sopprimere il secondo comma.

3.3 LA COMMISSIONE

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Signor Presidente, ho ascoltato le parole del senatore Corallo e devo dire che, affermando che non sono convinto, ribadisco tutte le considerazioni fatte. Non mi sembra sufficiente dire che la legislazione è così ormai da anni. Non mi sembra neanche un'argomentazione sufficiente quella secondo cui contemporaneamente a questo grosso lavoro legislativo, in sede tecnica si sta già preparando un nuovo codice. Questa non mi sembra una motivazione sufficiente e nemmeno adeguata,

bensi preoccupante perchè significa che abbiamo fatto un'impalcatura che precede una pura e semplice ratifica. Infatti noi non stiamo preparando una delega per qualcosa che il Governo dovrà poi fare sulla base del prodotto legislativo del Parlamento e dei suoi poteri deleganti, ma stiamo dando una sorta di ratifica preventiva a qualcosa di già fatto e questo mi sembra pericoloso. Continuo a ritenere che un codice sia un codice, anche se militare. È vero che ci sono 35 anni di ritardo, ma si tratta di una colpa di questa democrazia. Certo non recupereremo con la fretta attuale questo ritardo. Lo

unico modo serio per recuperarlo è consegnare al paese un codice degno di tale nome.

Non vorrei che adottassimo invece procedure per cui valgono i versi del Belli, considerando la giustizia militare, anche noi come il cardinale. « il cortile » dove passa « la gente vile ». Perciò, mentre in fondo, per l'entrata principale dei tribunali ordinari e della giustizia ordinaria ci preoccupiamo di fare codici degni di questo nome, per la gente vile che passa per il cortile prevediamo procedure, tempi, modalità di elaborazione, forme di delega al Governo che sono completamente diverse.

Presidenza del vice presidente MORLINO

(Segue SPADACCIA). Quindi insisto nel mio emendamento, che prevede che le norme delegate siano « emanate dal Governo con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere di una Commissione composta... ». Sono 40 persone: ci siamo ispirati alla commissione fatta per il codice di procedura penale. Non siete d'accordo sulla composizione di questa commissione? Discutiamone allora, ma facciamo per il codice penale militare una commissione che abbia per il parere la stessa dignità di quella che, come Parlamento, abbiamo sentito il bisogno di affiancare al Governo per il codice di procedura penale.

Sono troppi 12 deputati e 12 senatori? Comprenderei che mi si dicesse « quattro » o « cinque » oppure « nessun parlamentare ». Qui non c'è il sospetto che andiamo a fare una commissione bicamerale, è una commissione, in qualche misura, ausiliaria, in qualche misura partecipa, perchè in questo caso il parere non è solo un dato di controllo sulla corrispondenza della norma delegata alla norma delegante. È qualcosa di più, lo è stato per tutti i codici. L'importanza delle commissioni nei lavori preparatori dei codici è eccezionale perchè il codice è un atto complesso, che viene fatto da

uno Stato e che deve valere per più generazioni.

La commissione dovrebbe poi essere composta da quattro magistrati designati dal Consiglio superiore della magistratura, scelti con le stesse modalità previste per il codice di procedura penale; da tre magistrati militari, nominati dal Ministro della difesa; da quattro professori di diritto penale o di diritto processuale penale ordinario, da tre professori di diritto penale militare. Mi si dirà: sono troppi! Modifichiamoli, facciamo « due » più « due » più « due »! Ma che si tenda addirittura ad eliminare la commissione mi sembra grave. Lo stesso vale per quanto riguarda gli altri membri.

Per quanto riguarda i tempi della delega, i sei mesi sono poco credibili, a meno che non andiamo a ratificare qualcosa che altri ha già fatto, da qualcuno che può vantare — come ha detto il Sottosegretario — una competenza altamente scientifica. Il codice che ho letto, commentato dal generale Malizia, rivela senza dubbio una qualificazione scientifica; Malizia se ne intendeva ed era il consulente legislativo del Ministro della difesa.

Proprio per questo in qualsiasi codice di procedura penale il delegante sente il bi-

sogno di affiancare al delegato una commissione per il parere. È un parere che ha un peso, è un momento della procedura *in fieri*. Il Governo propone alla commissione, la quale dà il parere: è un momento della elaborazione. Non credo che da questo punto di vista possa supplire *a posteriori* il parere delle Commissioni parlamentari. Ritengo che, per quanto riguarda il codice, ci debba essere un organo affiancato che esprima il parere previsto dal Parlamento; non credo che il Parlamento debba esprimere il parere esso stesso sulla norma delegata, perchè questa diventa una forma di avallo data al Governo sulla legittimità costituzionale dei criteri con cui la delega è stata attuata. A maggior ragione, siccome non ritengo che questo parere delle Commissioni permanenti possa supplire questo organo, di cui tutte le deleghe legislative per i codici sono sempre state dotate, così come ritengo i tempi ampiamente insufficienti e ridicoli, penso che questa delega in bianco al Governo attuata in cambio solo del parere delle Commissioni parlamentari, sia un fatto estremamente grave che non dà sufficiente garanzia sulla elaborazione del codice. Credo che la preoccupazione che dobbiamo avere è di fare un codice che abbia piena dignità di *corpus iuris*, che sia tecnicamente e legislativamente all'altezza del compito che il legislatore ritiene di dovergli affidare.

Per questo se il problema è del numero lavoriamo sul numero, ma io credo che sia sbagliato, questo è un diritto minore, diventa il diritto appunto del cortile, con procedure che diventano straordinarie rispetto a quelle ordinarie a cui nessun legislatore, fino adesso almeno, fino alle leggi che conosco, in Italia si è mai permesso di derogare.

P R E S I D E N T E . Invito i relatori ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

D I L E M B O , relatore. Signor Presidente, ovviamente sono favorevole agli emendamenti 3.2 e 3.3 e quindi contrario

all'emendamento 3.1 e non per amore di bandiera, come si suol dire.

Io mi chiedo se la commissione prevista dall'emendamento Spadaccia, che non mi azzardo a chiamare pletorica, perchè come diceva il collega Spadaccia, potrebbe essere rivista nel numero, debba esprimere un parere o se debba esercitare invece un controllo sull'attività del Governo, delegato ad emanare un codice penale. Perchè, se i tecnici devono esprimere solo un parere, la commissione è superflua, in quanto il Governo può nominare consulenti, così come regolarmente fa, tutti i tecnici che vuole. Altro sarebbe invece, se essa commissione dovesse esercitare il controllo, di volta in volta, sull'operato del Governo. Abbiamo già esperienza di commissioni miste di senatori e deputati, integrate da tecnici. La esperienza ci dice che il parere espresso da commissioni così composte richiede sempre tempi molto lunghi, ma sorgono anche altre difficoltà. È vero che un codice è molto importante e che vale per il futuro, ma è vero anche che non sorge in un attimo. Infatti, esso tiene conto di tutta l'elaborazione dottrina e giurisprudenziale degli anni che lo hanno preceduto, con la naturale conseguenza che anche gli esperti e i tecnici, oltre che il Governo, utilizzano, e non potrebbero farne a meno, tutto il lavoro compiuto da dottrina e giurisprudenza.

Inoltre, se in questa commissione, nell'elaborazione del parere, dovessero emergere posizioni dottrinarie diverse, o si dovrebbe votare per esprimere un parere a maggioranza, oppure rimarrebbero posizioni differenziate su determinati problemi. Perciò ritengo che sia più opportuno riportare il tutto alla norma generale che affida alle Commissioni permanenti competenti, sia della Camera che del Senato, anche il potere di esprimere il parere sul lavoro del Governo. Quindi non solo l'esercizio di un controllo si vuole per le Commissioni permanenti, controllo che può essere sempre esercitato con i mezzi che il Regolamento mette a disposizione del Parlamento, ma anche il diritto di esprimere parere sull'attività del

Governo in ordine al nuovo codice penale militare di pace.

Per tutte queste motivazioni, considerato che il Governo è libero di scegliersi tutti i tecnici e i consulenti che vuole, considerato che è giusto che il Parlamento stesso, attraverso le proprie Commissioni competenti, esprima parere in ordine al codice penale militare di pace, di cui alla delega al Governo, dichiariamo il nostro parere contrario all'emendamento 3.1 ed il nostro parere favorevole agli emendamenti 3.2 e 3.3.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B A N D I E R A , sottosegretario di Stato per la difesa. Concordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 3.1 presentato dal senatore Spadaccia. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

F I N E S T R A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **F I N E S T R A .** Onorevole Presidente, farò una brevissima dichiarazione di voto.

Il principio della complementarità, posto a base del testo legislativo, costituisce la conferma del presupposto di natura sistematica già accolto nel codice penale militare di pace che si vuole modificare.

Non abbiamo detto che il Senato si accinge a varare una riforma di carattere novellistico. Abbiamo voluto precisare che, fermo restando fondatamente il principio della complementarità, la progettata revisione necessariamente a tale principio rimane ancorata, e conseguentemente i principi, le direttive in cui essa si articola altro non possono rappresentare che l'applicazione specifica dell'assorbente e preminente caratterizzazione che la distingue.

Non abbiamo ignorato la sussistenza di modifiche concernenti i limiti posti al *corpus iuris* ed alla giurisdizione militare, la previsione del ricorso per Cassazione in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione, e l'asserita preminenza che si ritiene riconoscere all'elemento soggettivo rispetto a quello oggettivo. Quest'ultimo requisito non pare, peraltro, emergere chiaramente dal testo unificato e non è comunque condividibile dalla mia parte politica, la quale è del parere di non dare preminenza all'uno elemento rispetto all'altro e prospetta la esigenza di non dimenticare od attenuare la valorizzazione ed anzi la rivalorizzazione della funzione militare.

Esistono nel testo che ci accingiamo a votare altre previsioni innovative, ma queste non accreditano certamente una eccessiva qualificazione e non modificano radicalmente il codice vigente, trattandosi di enunciazione di principi di natura consequenziale ed accessoria.

Pertanto, confermando le valutazioni, i dubbi, le perplessità ed i timori evidenziati in sede di discussione generale, riconfermo a nome del mio Gruppo la già annunciata dichiarazione di astensione, non senza peraltro sottolineare che bene si è fatto, anche in relazione alla segnalazione avanzata nel precedente intervento del senatore Filetti, ad accogliere l'emendamento all'articolo 3 del testo legislativo, per il quale il parere sulle norme che saranno emanate per effetto della delega dovrà essere espresso non più da

una commissione bicamerale integrata, bensì separatamente dalle competenti Commissioni permanenti del Senato e della Camera dei deputati.

S P A D A C C I A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Credo di aver espresso a sufficienza, sia ieri sera sia oggi, illustrando gli emendamenti e nelle brevi dichiarazioni di voto che ho fatto su due o tre punti che mi apparivano punti-chiave, le valutazioni di ordine generale che mi spingono a votare contro questa legge di delega per la riforma del codice penale militare di pace. E non perchè non voglia una riforma del codice penale militare di pace (ero segretario del Partito radicale quando proposi il *referendum* abrogativo del codice penale militare di pace vigente non certo per abolire il codice penale militare di pace ma per consentire al Parlamento di poterlo finalmente rinnovare), ma perchè voglio una vera riforma e questa mi sembra che sia una riforma insufficiente, limitata, grave, molto contraddittoria.

Non richiamerò quelle considerazioni generali, ma nel motivare questo voto credo di dovere una risposta politica molto ferma al senatore Filetti con il quale ho dialoghi, sempre molto garbati, in questo Parlamento e al quale, però, non posso consentire di dire il falso.

Il *referendum* radicale sui tribunali militari, anche quello che nel 1978 si proponeva di abrogare l'intero ordinamento giudiziario penale militare, era finalizzato al compito della riforma, non dell'abolizione dell'ordinamento giudiziario militare. Operiamo nell'ambito della legalità costituzionale e, quindi, non siamo nè folli, nè scardinatori delle istituzioni al punto di prevedere uno sconvolgimento della norma costituzionale.

Il *referendum* attuale ancora di più è un *referendum* che abroga norme che fanno a pugni con la Costituzione, norme che abbiamo mantenuto in contrasto con la Costi-

tuzione per 35 anni. Parlare di malinteso senso di pacifismo, di volontà di abolizione dei tribunali militari è semplicemente una follia!

Lo sforzo sul quale abbiamo indirizzato la nostra azione è quello di ridurre la legge militare, la giurisdizione militare nell'ambito della Costituzione, e di abolire questa giustizia separata, giustizia di casta per un corpo separato che, troppo a lungo, è stata la caratteristica della nostra giustizia militare.

Una risposta devo al sottosegretario Bandiera, il quale ha detto che stranamente i radicali si sono fatti portavoce di alcune riserve della Cassazione. Credo che non ci sia niente di scandaloso a farsi portavoce della Cassazione o delle riserve della Cassazione e non vedo perchè questo sia scandaloso quando se ne fanno portavoce i radicali e sia invece normale quando in altri campi e circostanze se ne fanno portavoce altri Gruppi politici o Governi. Ma in questo caso la coincidenza delle nostre posizioni con quelle della Cassazione ...

B A N D I E R A , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Di trent'anni fa!

S P A D A C C I A . A proposito dell'ordinamento giudiziario a maggior ragione anche ora.

B A N D I E R A , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il punto di vista della Cassazione coincide con quello del provvedimento che stiamo approvando.

S P A D A C C I A . Mi riferisco all'adeguamento all'articolo 111.

Infine una risposta politica devo al senatore Corallo. Lo ringrazio per il dialogo fermo ed anche duro che ha avuto con me. Comprendo certo le difficoltà politiche a cui ha fatto riferimento che certamente non ignoriamo. Vorrei dire al senatore Corallo che dovrebbe anche dare atto del fatto che non viviamo fuori del mondo e che qualche ruolo l'abbiamo svolto nella riforma della polizia, nel movimento della polizia democratica, nella rivendicazione dei diritti civili e politici dei militari; l'abbiamo svolto nel

paese, nella società, lasciando segni tangibili; l'abbiamo svolto sul piano legislativo: ne fanno fede i testi e gli atti, i progetti di legge che abbiamo presentato su questi problemi; vi abbiamo contribuito con le nostre iniziative referendarie che hanno creato un vasto consenso di massa intorno a questi problemi, contribuendo a portarli all'attenzione del Parlamento.

Quando ho parlato dei due relatori non mi riferivo a nessun problema, a nessuna ipotesi di compromesso storico, ho detto, al contrario, che sono materie su cui è auspicabile una convergenza, perchè riguardano tutti i cittadini: certo la convergenza non è ordinata da nessuno ma, se si verifica, tanto meglio. Non era una critica relativa allo schieramento parlamentare che proponeva questo testo, ma ai contenuti: lamentavo che questa vasta unità si fosse realizzata su una riforma riduttiva e contraddittoria anzichè su una riforma realmente democratica, di vasto respiro, garantista. Non c'è spirito di autolesionismo.

Un codice dà poi vita a giurisprudenza. Prima di tutto, questa legge di delega deve andare alla Camera; passa attraverso l'iter legislativo dell'ordinamento giudiziario militare che è contemporaneo a questo o passa attraverso l'iter referendario e il voto del 17 maggio; poi va all'altra Camera comunque, alla delega al Governo e al processo di elaborazione legislativa. Infine va alla giurisprudenza. Il problema è di ottenere risultati con la lotta politica passo a passo, senza cristallizzarci in compromessi che si ritengono insuperabili, alla luce della Costituzione, tentando di modificare, con la forza delle proprie idee, il terreno del compromesso che si è raggiunto.

Ritenevo estremamente grave il tentativo di fare del Tribunale supremo militare una sezione specializzata della Cassazione, cioè far occupare la Cassazione dal Tribunale supremo militare; ed anche la formula riduttiva ma promiscua della sezione specializzata della Cassazione, anch'essa occupata da giudici di tribunali militari. Questo non solo significava mantenere l'ordinamento separato ma creare forme di occupazione della giustizia ordinaria, mentre la Costituzione

parla di ricorso alla Cassazione e non di sezioni specializzate della Cassazione: la Cassazione con queste formule, se fossero passate, diventerebbe organo della giustizia militare.

Oggi sembra che siamo riusciti a superare (anche se mi giungono notizie allarmanti dalla Camera a riguardo, rispetto a quello che si era delineato ieri) questo problema, ma la lotta va condotta in questa direzione.

Da parte nostra c'è la massima apertura possibile, la massima ricerca del dialogo per riforme che, nel segno della Costituzione, superino quelle forme di giustizia separata, oggi inaccettabili dalla coscienza collettiva e civile del paese e dalla stessa coscienza dei cittadini in divisa: un adeguamento soltanto formale alla Costituzione e una razionalizzazione dell'esistente apparentemente sarebbero un passo avanti, politicamente rischierebbero di essere un passo indietro, il consolidamento di una situazione negativa, anche ai fini dell'interpretazione successiva di quelle leggi che il senatore Corallo richiamava e sulle quali non è detta una parola una volta per tutte (e l'abbiamo visto a proposito del reclamo collettivo). L'applicazione di quelle leggi si iscrive nel processo di riforma complessivo che noi diamo alla struttura giuridica militare.

E allora anche quelle leggi non sono una conquista ottenuta una volta per tutte ma, a seconda del tipo di riforma che faremo del codice e dell'ordinamento giudiziario militare, avranno domani un'evoluzione o una involuzione; avranno dei tribunali militari anch'essi rispettosi come i comandi militari di quelle leggi e desiderosi di svilupparle in direzione democratica o avranno dei tribunali militari e un ordinamento complessivo che tenderanno a comprimerle, a rimangiarcele, a schiacciarle.

Quindi non viviamo fuori del mondo, viviamo nella concretezza della realtà dei rapporti di forza e di classe del nostro paese e in questa concretezza e in questa realtà, senza crearci dei demoni, ma cercando di dialogare con tutti, anche con quegli interlocutori che sono i giudici militari, che sono i comandi militari a qualsiasi livello, che sono i militari nella loro massa di militari di

leva e di militari in servizio permanente, nell'interesse di tutti, nell'interesse del paese, nell'interesse della Repubblica, vogliamo costruire ordinamenti che sappiano reggere alla prova del tempo eliminando pericoli di tensione e creando condizioni di vita democratica più valide e più giuste per tutti.

Ma per fare questo bisogna far valere le proprie ragioni. I problemi che ho portato qui sono per ora articolati in 25 emendamenti. Mi rendo conto che un emendamento soppressivo come quello del numero 11) dell'articolo 2 scardina la legge di delega, ma mi rendo anche conto, colleghi commissari e colleghi relatori, che così come è stata formulata la legge di delega è generica, ampia e in molti settori pericolosamente estensiva.

Tralascio le considerazioni generali che ho promesso di non ripetere, memore anche dell'irritazione, ieri sera, di un collega. Mi limito, quindi, con queste considerazioni politiche, a confermare il mio voto contrario, augurandomi che il testo di legge di delega possa uscire profondamente trasformato e migliorato alla seconda lettura della Camera dai deputati, e rammaricandomi che questo non sia stato possibile, se non molto parzialmente, al Senato della Repubblica.

O R I A N A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O R I A N A . Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, nel preannunciare il voto favorevole della Democrazia cristiana vorrei fare alcune considerazioni cercando di essere il più sintetico possibile.

Il mio Gruppo considera efficace e giusto lo strumento della delega con la finalità di arrivare il prima possibile ad un risultato, compatibilmente con le difficoltà del problema, tenuto conto che, essendo il problema stesso allo studio da molti anni, vi è tutto un materiale che contribuirà a giungere rapidamente al traguardo.

È ovvio, nel dire questo, che concordiamo su tutti i principi e su tutti i criteri che danno forma a questa delega. Non ripeterò quin-

di tutte le considerazioni che sono state ampiamente svolte nel corso di questa discussione. Vorrei soltanto parlare di un argomento e nella forma più rapida possibile. Abbiamo lamentato il fatto che sono più di 35 anni che attendiamo questa giornata. Dobbiamo considerare che in questo lungo periodo di tempo vi è stata una evoluzione in quanto non poteva avvenire tutto d'incanto da un giorno all'altro. Abbiamo avuto tutta una giurisprudenza e si è giunti ad un codice di fatto entro il quale si intravede il desiderio di arrivare alle innovazioni che oggi abbiamo posto alla base della delega. Questa maturazione è stata più rapida negli ultimi anni. Siamo passati dalla consuetudine alla norma scritta e sancita. Parliamo dei nuovi principi sulla disciplina, delle rappresentanze, di tutte quelle cose che dimostrano una maturazione resa concreta.

Quindi, nell'auspicare che al più presto si concretizzi in norme di legge quanto è nell'aria e nei desideri, riconfermo il voto favorevole della Democrazia cristiana al provvedimento. (*Applausi dal centro*).

L E P R E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L E P R E . Signor Presidente, esprimo il voto favorevole del Gruppo socialista al provvedimento in esame. Le relazioni dei colleghi Di Lembo e Iannarone ci trovano consenzienti. Valutiamo positivamente questa legge di delega per la riforma del codice penale di pace. Riconosciamo che vi è stato un grosso sforzo da parte della Commissione e dell'Aula per adeguare nel campo della penalistica militare al precetto costituzionale il rispetto della dignità umana.

Questa legge, così come è formulata, riconduce tutta la materia penale militare, escluse alcune ipotesi criminose interessanti la sicurezza delle forze armate, al giudice naturale. È un grosso sforzo, come quello che è stato fatto per la riforma delle servitù militari e come quello fatto per i principi e le rappresentanze ai quali questa legge si ispira. È uno sforzo volto a fare in modo che

nelle condizioni di vita degli uomini che militano nelle forze armate ci sia quel respiro democratico che può far sì che il nostro esercito, presidio della Repubblica, garantisca, con la sua estrazione popolare, le istituzioni.

Con l'auspicio che anche la Camera approvi al più presto questa delega, esprimo il voto favorevole del Gruppo socialista ringraziando nuovamente i relatori, il comitato ristretto e tutti i colleghi che si sono adoperati per portare in tempi brevi all'esame dell'Aula questo importante provvedimento. *(Applausi dalla sinistra)*.

C O R A L L O. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

C O R A L L O. Molto brevemente, per confermare il voto favorevole del Gruppo comunista al disegno di legge per la riforma del codice penale militare di pace e per confermare anche il giudizio sostanzialmente positivo che diamo del lavoro svolto. Siamo soddisfatti del lavoro svolto e riteniamo di avere posto le condizioni con questa legge per avere una riforma importante e da lungo tempo attesa. È giusto infatti valorizzare i risultati che si conseguono quando questi ci sono, quando sono positivi.

Poco fa l'onorevole Spadaccia, in termini molto pacati, ha replicato agli appunti da me rivoltigli ieri. Voglio confermare la sostanza di quegli appunti con animo altrettanto pacato. Ritengo che in una società come la nostra, in una società profondamente travagliata da crisi di vario genere, da crisi economiche, da crisi morali, da crisi politiche, sia giusto e doveroso condurre con forza le battaglie per innovare. Però là dove segno positivo si coglie questo segno va indicato. Bisogna dare alla gente la convinzione che le cose possono essere cambiate, altrimenti c'è lo scoraggiamento, l'avvilimento, il distacco dalle istituzioni. Non comprendiamo come in un paese come il nostro si possa avere condotto, come voi ave-

te condotto insieme a noi, ma non certamente meno di noi, la battaglia per l'aborto, per il diritto di aborto, vincere questa battaglia, dare al nostro paese una legge tra le più avanzate di quante ve ne siano al mondo e poi svilire tutto, dire che non vale nulla, che è una legge sbagliata e addirittura ricorrere al *referendum* abrogativo, finendo per trovarvi nella patente contraddizione in cui vi trovate oggi, di essere nella richiesta di *referendum* abrogativo al fianco della destra clericale e reazionaria.

Uguale pericolo correte oggi. Questa legge è anche il frutto della vostra battaglia. Anche voi avete lottato per modificare il codice penale militare, per porre questa questione all'attenzione dell'opinione pubblica. È sbagliato per tutti, per voi e per noi, togliere oggi il significato che questa riforma ha, sminuirlo, svilirlo, ridurlo a cosa di poco conto. No, la riforma che questa mattina il Senato vota è un fatto importante.

Noi stiamo dando l'avvio alla riforma di un codice che era indubbiamente un elemento di turbativa perchè rappresentava nell'apparato militare, nella vita militare, un non senso, un ricordo del passato che contrastava con i sentimenti comuni, con la concezione comune dei rapporti democratici che oggi esiste in Italia.

Noi riteniamo di avere fatto bene ad imboccare la strada più rapida, per far sì che nel giro di poche settimane si concludesse questo lavoro. Ci auguriamo che la Camera faccia altrettanto, ci auguriamo che il Governo rispetti i tempi previsti dalla legge. Il nostro augurio è che presto, molto presto, attraverso un nuovo codice penale militare di pace i militari italiani possano salutare un nuovo passo avanti sulla strada della democratizzazione delle forze armate.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il disegno di legge n. 1059 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 551 e 1032.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle forze armate, ai corpi armati e ai corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti » (501-B) (Approvato dalla 4ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo unificato con disegni di legge di iniziativa dei deputati Accame ed altri, Tassoni e Zoppi, Alberini ed altri).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle forze armate, ai corpi armati ed ai corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti », già approvato dalla 4ª Commissione permanente del Senato, modificato dalla 7ª Commissione permanente della Camera e unificato con disegni di legge d'iniziativa dei deputati Accame, Achilli e Ferrari Marte; Tassoni e Zoppi; Alberini, Bandiera, Baracetti, Matteotti, Galante Garrone, Milani e Stegagnini.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Gatti. Ne ha facoltà.

G A T T I . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, come i colleghi della Commissione difesa sanno, il nostro Gruppo ha insistito in maniera pressante affinché il disegno di legge 501-B, di cui stiamo discutendo, giungesse rapidamente alla definitiva approvazione. Tutto questo è stato motivato soprattutto per il significato, l'importanza che assume questa legge allo scopo di tutelare meglio i militari. Infatti con la presente legge si compie un passo avanti in questa direzione.

Il nostro Gruppo ha svolto una tenace azione contro una prassi politica che abbiamo considerato ritardatrice, più o meno strumentale, che abbiamo registrato durante tutto l'iter di questo provvedimento. Ab-

biamo lavorato per consolidare i valori, i contenuti nuovi che sono presenti nel provvedimento, cercando di contrastare tutte le proposte che tendevano a dare contenuti più riduttivi alla proposta di legge, dopo che ci era pervenuta dalla Camera dei deputati.

Non dimentichiamo che il provvedimento doveva essere già approvato prima ancora della conclusione dello scorso anno. La nostra intransigente difesa della legge nel testo approvato dalla Camera, quindi, non sta tanto e solo in un fatto di coerenza con il ruolo propulsore che i nostri colleghi parlamentari alla Camera dei deputati hanno svolto per approntare la legge e per dare alla stessa contenuti nuovi e più avanzati; noi ci siamo mossi e ci siamo battuti perchè la legge contenesse in sè quel profondo senso di giustizia che, anche per quanto riguarda le norme contenute nel provvedimento di legge, proveniva dalle rivendicazioni espresse dal personale militare e in particolare e ultimamente, dagli organi di rappresentanza, che sollecitavano l'approvazione di una legge adeguata, che risarcisse almeno materialmente le vittime e gli infortunati che hanno subito delle conseguenze per cause di servizio.

Il provvedimento al nostro esame stabilisce, a nostro parere, un equo indennizzo per tutte le vittime del dovere, anche se come ovvio non esiste nessun risarcimento monetario che possa compensare le menomazioni fisiche e la perdita di congiunti. L'indennizzo praticato finora, prima dell'entrata in vigore di questa legge, risarciva una parte molto limitata dei militari. Con il provvedimento in discussione, quindi, l'indennizzo viene esteso a tutti i militari, compresi i militari di leva che precedentemente erano in gran parte esclusi. Il provvedimento si applica a tutti i corpi dello Stato, cioè anche agli agenti di custodia, del corpo forestale e del corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Ma l'aspetto più importante, secondo noi, sta nel fatto che si determina un eguale trattamento per tutti, prescindendo dal grado e dalle responsabilità che il militare riveste.

Quindi, con la presente legge, a partire dal 1º gennaio 1979, si pone rimedio a più di

tremila casi in sospenso che avendo subito eventi dannosi per cause di servizio non potevano essere indennizzati perchè esclusi dalle precedenti disposizioni di legge.

Concludendo, mentre esprimiamo un giudizio positivo sul disegno di legge 501-B che innova profondamente le norme che fissano l'indennizzo agli appartenenti ai corpi militari dello Stato, noi ci sentiamo nel contempo di esprimere l'auspicio, soprattutto sollecitiamo il Governo, perchè accanto a questa nuova legge, accanto alla legge che introduce questo giusto indennizzo, il Governo si adoperi perchè siano adottate tutte quelle misure di prevenzione affinché, entro i limiti del possibile, si riducano gli infortuni gravi o meno gravi per causa di servizio.

Se così sarà noi non avremo unicamente approvato un provvedimento di monetizzazione ma avremo determinato una sollecitazione per considerare con più attenzione gli aspetti che riguardano anche la prevenzione. Voglio aggiungere che anche sotto il profilo politico l'approvazione di questo provvedimento assume un significato particolare, in quanto sta ad indicare come attraverso un confronto dialettico, a volte anche molto serrato, fra proposte diverse espresse dalla maggioranza o dalla minoranza, fra Governo e Parlamento, si possa approdare a risultati positivi come è nel caso del provvedimento al nostro esame.

Per tutte queste considerazioni esprimiamo il nostro giudizio favorevole e ci auguriamo che le modifiche che verranno apportate sulla base degli emendamenti presentati possano trovare rapida approvazione nell'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Amadeo. Ne ha facoltà.

A M A D E O . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, anche se l'ora è tarda non posso esimermi dal fare alcune sintetiche considerazioni, ovviamente positive e favorevoli anche a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, su questo provvedimento, data l'importanza che esso ha nel settore dell'infortunistica delle forze armate.

Questo provvedimento ha avuto un *iter* lungo, complesso e meditato, dico soprattutto meditato perchè questa volta il tempo non si è perso vanamente. Infatti, questo provvedimento nel suo lungo *iter* ha subito notevoli modifiche, sostanziali miglioramenti e qualificanti ampliamenti, nel corso delle ben quattro letture di cui è stato oggetto da parte dei due rami del Parlamento; c'è semmai da augurarsi che la quinta lettura sia tempestiva e rapida in modo che l'approvazione sia definitiva e il provvedimento diventi legge operante.

Vengo qui a sottolineare il contributo significativo e determinante in un confronto dialettico con le altre forze parlamentari che hanno dato i Gruppi, sia del Senato sia della Camera, della Democrazia cristiana, per adeguare detto provvedimento non solo alle vive attese da parte dei militari e delle forze dell'ordine ma anche e soprattutto per rendere operante un dovere dello Stato e della comunità nazionale, cioè il dovere di assicurare un equo trattamento previdenziale e pensionistico a tutti i militari, in modo particolare — tengo qui a sottolinearlo — ai militari di leva e non soltanto quindi ai militari di carriera: a tutti i militari, a qualunque corpo appartenenti, per eventi dannosi dei quali siano rimasti vittime, non soltanto in servizio di ordine pubblico ma anche nell'adempimento del loro servizio, sia che esso servizio sia espletato in situazioni eccezionali come quello relativo all'ordine pubblico, sia che esso servizio abbia carattere di ordinario adempimento dei compiti e doveri propri dello *status militaris* in tempo di pace.

Dico questo perchè è bene ricordare che il disegno di legge ordinario prevedeva provvidenze e trattamenti speciali di pensione solo in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico. Restava quindi aperta — e grave — la lacuna di norme legislative attinenti ad un trattamento adeguato di infortunio e di morte per causa di servizio a tutti gli appartenenti alle forze armate, ai corpi militarmente ordinati ed in particolare, ripeto, ai militari di leva, ai richiamati e a coloro che al momento dell'infortunio avessero maturato pochi anni di attività di servi-

zio. Con gli emendamenti che mi auguro saranno approvati si estendono questi provvedimenti anche ai funzionari della polizia e al personale della polizia femminile.

Dico che era un provvedimento assolutamente necessario e giusto. Infatti se l'articolo 52 della Costituzione rivolge un obbligo alla generalità dei cittadini al fine di assicurare con la coscrizione obbligatoria un esercito per la difesa della Patria, della società e delle istituzioni democratiche, correlativamente a tale obbligo non può non corrispondere il dovere dello Stato democratico di garantire un equo trattamento pensionistico e di indennizzo di invalidità e ai superstiti, in caso di morte, a chi questo obbligo-dovere assolve per il bene della comunità.

Il presente provvedimento, completamente rinnovato ed emendato, colma questa lacuna e risponde a questa giusta e doverosa esigenza. Un'esigenza che, come è stato ricordato poc'anzi, è resa tanto più acuta e pressante dal numero rilevante di eventi dannosi che ogni anno si verificano tra il personale delle forze armate. Dalle statistiche pare che questi eventi dannosi siano oltre 2.000 all'anno. Eventi dolorosi che determinano invalidità, mutilazioni e morte, eventi che creano vittime, per molte delle quali fino ad oggi il trattamento di infortunio, sia in caso di mutilazione sia in caso di morte, era basato su disposizioni completamente superate dalla realtà e dalla stessa coscienza sociale del nostro paese.

Non sto qui a mettere in evidenza i punti più qualificanti di questo disegno di legge. Basta qui ricordare che mentre nel provvedimento originario si prevedeva che le pensioni per i superstiti di militari caduti vittime del dovere fossero liquidate sulla base delle pensioni privilegiate previste dalla legge n. 177 del 29 aprile 1976 che erano riservate soltanto ai superstiti di militari caduti in servizio di ordine pubblico, con il provvedimento in atto si estende detto trattamento anche ai superstiti di militari, siano essi delle forze armate, dei corpi di polizia, del corpo forestale, della finanza e — aggiunto — di funzionari di polizia e del personale di polizia femminile, caduti vittime del dovere anche in servizio di vigilanza ad infrastrut-

ture civili e militari ovvero in operazioni di soccorso.

Voglio anche ricordare che si riconosce il diritto alla pensione privilegiata ordinaria a tutti i militari, siano essi di carriera, di leva, comunque l'evento si sia verificato purchè per causa di servizio e che esiste nel provvedimento l'estensione ad essi anche dell'equo indennizzo già previsto per tutte le altre categorie dei pubblici dipendenti.

Mi pare di dover rilevare quanto importante sia la decorrenza retroattiva che viene data al disegno di legge, con la norma che fissa l'inizio della sua applicazione alla data del primo gennaio 1979, il che consente di porre riparo a molte situazioni pregresse.

Ancora mi pare di dover sottolineare l'importanza dell'emendamento, che dovremo approvare, apportato all'articolo 8 col quale si provvede alla necessaria e sufficiente copertura degli oneri conseguenti.

Altre cose si potrebbero dire al riguardo, ma il tempo stringe. A conclusione credo di poter dichiarare che lo stesso *iter* complesso, lungo, meditato del provvedimento e il confronto avvenuto nella sua definitiva formulazione, sia alla Camera che al Senato, rendono evidente la volontà del Parlamento, in un momento, certo, di difficoltà di bilancio da parte dello Stato e di difficoltà dell'economia nazionale, di compiere un atto di doverosa giustizia sociale nel campo dell'infortunistica dei militari in servizio e di dare una risposta positiva ad una fondamentale esigenza di gratitudine verso le forze armate. Come tale credo verrà senz'altro accolto questo provvedimento da parte del paese, da tutti i militari, dalle loro famiglie ed in particolare — penso — da parte dei giovani che si trovano o si apprestano ad assolvere l'obbligo, che la Costituzione prevede, di servire in armi la Patria, di difendere le sue libere istituzioni democratiche, di concorrere alla difesa delle popolazioni nei momenti calamitosi. Con questa certezza e con questa chiara coscienza di rispondere anche ad una fondamentale esigenza di gratitudine verso le forze armate, viene dato il voto favorevole da parte del Gruppo della Democrazia cristiana.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

O R I A N A , f.f. relatore. Non ripeto quanto detto nella relazione scritta che è stata compilata per incarico della Commissione in senso unitario anche se in essa sono trattate alcune delle osservazioni fatte negli interventi di poco fa e anche se in alcuni casi vengono date delle risposte a quelle che potrebbero essere delle obiezioni più che delle osservazioni.

Da quanto è stato detto in questo momento il punto centrale che potrebbe dare motivo ad una osservazione è quello che inevitabilmente ed inesorabilmente questa legge ha avuto un lungo *iter*. Se, però, osserviamo che in questo lungo *iter* la legge è partita con certe dimensioni ed è finita con altre, certamente migliori, certamente più complete e più approfondite e che sono state unanimemente riconosciute valide da parte della Commissione nella sua intenzione, ritengo che anche questo neo possa essere dimenticato e si possa dichiarare di essere arrivati ad un risultato molto positivo.

Per quanto riguarda le ultime modifiche apportate dalla Camera, esse non mutano la sostanza e le intenzioni della legge, anzi ampliano il campo di azione della legge stessa e le danno una capacità di intervenire in forma più allargata e precisa in particolare per dimostrare la gratitudine del paese alle vittime del dovere.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

B A N D I E R A , sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è significativo l'intenso lavoro di questi giorni al Senato e alla Camera dei deputati su provvedimenti che riguardano le forze armate. Va avanti, così, un notevole processo di ammodernamento della legislazione militare. Ieri il Senato ha approvato la legge di aumento del salario ai militari, oggi vengono licenziate la legge delega per il codice militare

di pace e questa legge sulle elargizioni speciali.

Quest'ultima legge ha un *iter* del tutto particolare: si sono unite la volontà del Governo, che intendeva risolvere alcuni casi, e la volontà delle Commissioni parlamentari e degli organi di rappresentanza. In questa unità di intenti è stato elaborato un provvedimento che risolve il problema essenziale della parità di tutti i militari di fronte alle leggi che erogano particolari provvidenze. Abbiamo risolto l'importante problema dell'elargizione speciale dell'equo indennizzo esteso a tutti i militari, anche a quelli di leva: con la pensione privilegiata anche ai militari di leva cade così una ingiusta distinzione tra militari di carriera e di leva e tra militari e forze dell'ordine.

L'*iter* parlamentare è stato assai laborioso per i tempi e per la necessità di reperire e adeguare gli stanziamenti. L'amministrazione della difesa ha fatto un sacrificio notevole, perchè le somme necessarie per coprire lo stanziamento di questa legge sono state recepite tagliando su alcuni capitoli di ammodernamento delle forze armate. Il Ministero della difesa ritiene che innanzitutto bisogna provvedere al benessere degli uomini.

Il provvedimento al nostro esame contiene solo alcune modifiche formali rispetto a quello approvato dalla Camera: l'altro ieri, in sede di Commissione difesa della Camera, è stata sollecitata l'approvazione di questo disegno di legge, per cui penso che in pochissimo tempo esso sarà legge dello Stato, rispondendo alle esigenze prospettate da larga parte del mondo militare.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame, nel testo proposto dalla Commissione, degli articoli — contenenti le modifiche apportate dalla Camera dei deputati — del disegno di legge n. 501-B. Se ne dia lettura

B U Z I O , segretario:

ART. 1.

Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge i militari in servizio di leva o i richiamati nelle Forze armate, nei Corpi

armati e nei Corpi militarmente ordinati, gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, gli allievi del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi della prima classe dell'Accademia navale, gli allievi delle Scuole e Collegi militari, i militari volontari o trattenuti i quali subiscano per causa di servizio un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B, annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 2.

Ai soggetti di cui al precedente articolo 1, ed ai loro congiunti, cui già non spettino in base alle vigenti disposizioni, sono estesi il diritto alla pensione privilegiata ordinaria nonché i benefici previsti dagli articoli 15 e 16 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.

(È approvato).

ART. 3.

La pensione spettante in base alle vigenti disposizioni alle vedove e agli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di agguanta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.

Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177 e successive modificazioni.

È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, e, se più favorevole, quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 974. Ai titolari di pensione, ai sensi di quest'ultima legge, va attribuito, se più favorevole, il trattamento previsto dalla presente legge.

La pensione spettante, in mancanza della vedova o degli orfani, ai genitori e collaterali dei militari indicati ai commi precedenti è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui ai commi stessi.

Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà riliquidato in relazione alle variazioni della composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti ai militari in attività di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico.

(È approvato).

ART. 4.

Ai soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano le norme sull'equo indennizzo, di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, e successive integrazioni e modificazioni.

(È approvato).

ART. 5.

Ai superstiti dei militari di cui all'articolo 1 nonché di quelli in servizio permanente o di complemento, caduti nell'adempimento del dovere in servizio di ordine

pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, è corrisposta una speciale elargizione pari a quella prevista nel tempo per i superstiti delle vittime del dovere, di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive modificazioni ed integrazioni.

(È approvato).

ART. 6.

Ai familiari dei soggetti di cui all'articolo 1, dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza, deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, è corrisposta una speciale elargizione pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive integrazioni e modificazioni.

Tale elargizione è aumentata di un ulteriore 30 per cento quando il dante causa abbia carico di famiglia.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: « compresi i funzionari di pubblica sicurezza », aggiungere le altre: « e il personale della polizia femminile ».

6.1

IL GOVERNO

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 7 non deve essere votato in quanto il suo testo è identico al testo dell'articolo 3 in precedenza approvato dal Senato.

Passiamo pertanto all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto, dopo l'articolo 7, con l'emendamento 7.0.1. Se ne dia lettura.

B U Z I O, segretario:

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. ...

« Restano salve le disposizioni più favorevoli previste in materia per gli appartenenti ai Corpi di polizia dalle leggi vigenti ».

7.0.1

IL GOVERNO

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 8 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

B U Z I O, segretario:

ART. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, calcolato nella misura annua di lire 6.200.000.000 si farà fronte mediante riduzione di lire 12.400.000.000 dal capitolo n. 2802 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. Ricordo che la Commissione ha proposto di sostituire il primo comma dell'articolo 8 con i seguenti:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 24 miliardi per gli anni 1979-80, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1601 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1980.

All'onere di lire 12 miliardi, relativo all'anno 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero articolo 8.

Sostituire l'articolo con il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 24 miliardi per gli anni 1979 e 1980, si provvede mediante riduzione del capitolo 1051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1981.

All'onere di lire 12 miliardi, relativo all'anno 1981, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

8.1

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

L E P R E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L E P R E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo socialista è favorevole a questo provvedimento con gli emendamenti ora approvati per quanto riguarda sia la copertura che l'estensione ai soggetti beneficiari.

Desidero dire che questo provvedimento era già stato licenziato dalla nostra Commissione nel dicembre scorso, ma ha subito un

ritardo, nonostante lo sforzo del Ministero della difesa e in particolare del sottosegretario Bandiera, per un conflitto di competenza tra Ministero della difesa e Ministero dell'interno che fortunatamente si è risolto.

Desidero sottolineare brevemente l'importanza del provvedimento stesso. Ricordo che nel marzo 1977 precipitò nel Friuli un elicottero. In quell'incidente perirono 5 vigili del fuoco. In quell'occasione ci accorgemmo che non vi era alcuna previdenza per un rischio di questo genere e che ai familiari toccava sì e no una magra pensione. Con questo provvedimento le disposizioni vigenti per coloro che militano nel servizio di ordine pubblico vengono estese ad un esercito di pace che reca notevole apporto nei servizi civili (vedi il terremoto del Friuli, vedi il terremoto dello scorso novembre nell'Italia meridionale). Di fronte alla sussistenza di rischi del genere per i militari di leva e per chiunque delle forze armate e delle forze di polizia compia questo tipo di intervento, mi pare non fosse giusto che, in caso di disgrazie del tipo di quella verificatasi in Friuli, si fosse costretti ad organizzare una questua tra i cittadini per soccorrere i familiari delle vittime. È quindi assolutamente necessario che lo Stato cauteli questo tipo di rischio sia per i beneficiari, sia soprattutto per i superstiti nelle ipotesi luttuose.

Si tratta quindi di un provvedimento che lo Stato avrebbe dovuto adottare da molti anni. Purtroppo prima accadono le disgrazie e poi si provvede. Benvenuto pertanto questo provvedimento che rende un doveroso servizio a gente che così generosamente opera come gli appartenenti alle nostre forze armate e alle forze di polizia e nella tutela dell'ordine democratico e nel soccorso alle popolazioni in ogni tipo di calamità.

Per questo, a nome del Gruppo socialista, confermo il voto di piena adesione a questo provvedimento.

F I N E S T R A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* F I N E S T R A . Onorevole Presidente, anche la mia parte politica esprime la sua soddisfazione per questo provvedimento che è un riconoscimento e quindi un atto di giustizia. L'articolo 3 della Costituzione prende finalmente consistenza.

Vorrei anche ricordare che tutte le parti politiche hanno concorso a che si accorciasse l'iter di questo provvedimento. Siamo giunti finalmente alla sua approvazione. Mi corre l'obbligo però di dire al sottosegretario Bandiera, che ha sempre seguito con grande senso di responsabilità e con interesse il problema, che questa legge ha un significato altamente umano e sociale, ma presenta una lacuna. È vero che il provvedimento è stato esteso ai militari di leva, ma solo ai militari di leva in servizio, cioè a coloro che subiscono mutilazioni, infortuni o decedono per cause di servizio. Da questo provvedimento sono esclusi i militari di leva che subiscono incidenti fuori servizio.

Certo il problema non è indifferente, ma è di vasta portata. Non voglio entrare nel merito di una disquisizione giuridica sul servizio che effettuano i militari di leva, ma mi richiamo alla Costituzione che all'articolo 52 stabilisce che il servizio militare è obbligatorio e che è dovere servire la patria. È ingiusto che se, ad esempio, un militare di leva in libera uscita va al mare, fa un tuffo e rimane paralizzato, non abbia nessun sostegno e nessuna assistenza. Si tratta di una grossa lacuna. E mi rivolgo soprattutto al Sottosegretario e ai colleghi perchè questa non è la prima discriminazione per i militari di leva che subiscono incidenti fuori servizio, perchè due anni fa, nel 1979, fu approvato un disegno di legge sull'assistenza ai paraplegici, nel quale veniva portato a soluzione un problema di fondamentale importanza, riconoscendosi a tutti i militari che riportavano invalidi permanenti una assistenza che garantiva poi il reinserimento nella vita sociale. Ma anche allora vennero esclusi i militari di leva che subivano incidenti al di fuori delle cause di servizio.

Dobbiamo quindi assolutamente colmare questa lacuna se vogliamo essere in linea

con la nostra Costituzione che, anche se è elastica, non è un organetto, come vorrebbe farla diventare il senatore Spadaccia. Mi rivolgo quindi al Sottosegretario che ha seguito con particolare attenzione questi problemi. Molti aspettano un provvedimento di questo genere. Tra l'altro il numero degli infortunati fuori servizio è superiore al numero degli infortunati in servizio. Quindi vi è una grossa discriminazione che dobbiamo assolutamente eliminare.

Nel momento in cui si studia il problema, al fine di andare incontro a questi militari, si potrebbe predisporre una assicurazione obbligatoria, come avviene nelle scuole, che costerebbe pochissimo allo Stato: con 250-300 milioni la classe di leva sarebbe assicurata, e quindi avrebbe quella assistenza e quell'aiuto che oggi non possiamo dare.

Volevo far presente un altro problema. Non dobbiamo limitarci ad assegnare pensioni privilegiate o a garantire l'assistenza, ma dobbiamo favorire l'inserimento nella società di tutti gli invalidi, altrimenti il problema diventa esclusivamente assistenziale. Dobbiamo stabilire leggi che permettano ai grandi invalidi di inserirsi nella vita sociale, senza essere considerati di peso, ma sentendosi orgogliosi di contribuire al vivere della società. Questo è il problema importante che volevo sottolineare.

Ripeto comunque che il Movimento sociale italiano-Destra nazionale esprime il suo voto favorevole nella certezza che, in questo mutamento che sta avvenendo nel campo assistenziale e sociale, possiamo essere veramente all'avanguardia in campo internazionale, superando una situazione nella quale eravamo invece alla retroguardia, avendo soltanto l'intervento dell'INAIL. Con questo provvedimento ci stiamo allineando e anzi superando le altre nazioni ed era veramente necessario ricordarsi dei militari di leva.

M A R G O T T O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R G O T T O . Brevemente per sottolineare che con questo provvedimento il Parlamento ha compiuto un atto importante di grande valore umano e di giustizia. Senza dubbio c'è il problema del ritardo e su questo occorre riflettere per valutare l'iter eccessivamente lungo dei vari provvedimenti che portano molto spesso a insoddisfazione, malcontento e sfiducia.

Per questo provvedimento è stata prevista la retroattività, e quindi il fatto che questo provvedimento abbia avuto un iter molto più lungo del previsto non toglie a chi è stato colpito nel 1979 e nel 1980 i diritti da esso previsti. Da questo punto di vista questo provvedimento si è fatto carico di prevedere risarcimenti anche per questo periodo, andando incontro a molti casi che rientrano nell'infortunistica e negli incidenti mortali.

Senza dubbio ogni provvedimento chiude un problema e ne apre altri. Credo che sia bene seguire il metodo di valutare le esperienze che si faranno con l'attuazione della legge e su questa base vedere di esaminare il problema degli infortuni fuori servizio: le Commissioni e il Parlamento potranno dare una loro valutazione. Credo che sia molto importante una riflessione aggiornata per valutare le opportune variazioni; non basta fare un buon provvedimento, ma occorre vedere i problemi che vengono avanti man mano che l'esperienza di attuazione della legge prosegue: problemi che forse non sono stati sufficientemente valutati nel momento in cui siamo stati chiamati a legiferare. Credo che un problema da valutare sarà quello che riguarda gli incidenti precedenti al 1979. Certo ogni provvedimento ha un dato di partenza, ma dobbiamo tenere presente il dramma di quelle famiglie che hanno avuto un familiare militare in servizio di leva che non è tornato a casa, per il quale hanno avuto come compensazione modeste cifre di indennità. Con altri provvedimenti potrà essere ritenuto opportuno un adeguamento come sanatoria e di certo non possiamo ignorare il problema.

Nell'esprimere un voto favorevole su questo disegno di legge, a nome del Gruppo

comunista, sottolineo quanto è già detto, cioè che questo provvedimento ha carattere riparatorio di incidenti mortali o infortuni. Questo non significa sottovalutare il problema dei troppi incidenti che si verificano all'interno delle forze armate e nei servizi in generale.

Se non sarà possibile arrivare ad un provvedimento generale o se non servono affermazioni paternalistiche, è vero però che un provvedimento di assicurazione anti infortunistica che comprenda anche i militari di leva fuori servizio è necessario; perchè se è doloroso che un agente in servizio abbia incidenti, ben più doloroso è il fatto che un giovane che svolge servizio di leva obbligatorio forse non torna più o rimane rovinato per tutta la vita. Quindi non c'è compenso finanziario che possa sanare questo dramma familiare.

Perciò questo problema di una maggiore prevenzione infortunistica va sottolineato perchè è problema non solo nostro ma di tutti coloro che sono chiamati ad attuare e rispettare la legge.

P R E S I D E N T E . Prima di procedere alla votazione finale, ricordo che il disegno di legge, nel testo precedentemente approvato dal Senato, recava il seguente titolo: « Norme in materia di elargizione e trattamento speciale di pensione in favore dei superstiti dei Caduti nell'adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico ».

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati e di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2498. — Deputati BATTAGLIA ed altri. — « Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modifica-

zioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente disposizioni per il personale, ed istituzione della seconda sede della Commissione nazionale per la società e la Borsa » (1392) (Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede deliberante alla 6ª Commissione permanente (Finanze e Tesoro), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza

B U Z I O , segretario:

D'AMELIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — È noto che l'IRVAM (Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola), pur assolvendo egregiamente e da tempo a compiti rilevanti per l'agricoltura, si trova in una situazione di precarietà, dovuta anche alla mancanza di un piano finanziario che consenta la predisposizione di un piano programmatico a lungo termine.

La situazione è esplosa nel momento in cui organi di stampa hanno informato del paventato pericolo della liquidazione dell'istituto.

Le notizie di stampa hanno aggravato la situazione dell'istituto ed aumentato lo stato di incertezza dei 150 dipendenti, che hanno registrato la sospensione del pagamento degli stipendi del mese di marzo 1981 e vedono in pericolo il loro futuro.

Pur dando atto al Ministro di avere recentemente avanzato proposte responsabili per risolvere in positivo il problema dell'IRVAM, sta di fatto che mancano provvedimenti adeguati che mettano il personale nelle condizioni di sospendere lo sciopero in atto e diano all'istituto ampie prospettive di sviluppo.

Considerato, inoltre, che, pur avendo la 9ª Commissione permanente del Senato, nel-

la seduta del 7 aprile 1981, affrontato ampiamente il problema dell'IRVAM ed il sottosegretario Martoni dato assicurazioni che il problema è all'attenzione del Ministero e che esso dovrà essere globalmente e positivamente affrontato, di fatto perdura lo stato di agitazione del personale e nessuna proposta è nel frattempo intervenuta, l'interrogante chiede al Ministro di far conoscere quali concrete, immediate iniziative intenda adottare per far uscire l'IRVAM dallo stato di precarietà, predisponendo subito un piano finanziario ed un programma che consentano all'istituto la riorganizzazione definitiva e funzionale, perchè possa continuare a svolgere e ad intensificare la sua opera al servizio dell'agricoltura, nel momento in cui il settore ha tanto bisogno della massima collaborazione degli organi preposti all'elaborazione e diffusione dei dati, per rispondere sempre più e meglio alle richieste della produzione e della commercializzazione.

(3 - 01357)

ROSSANDA, PAPALIA, FERMARIELLO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità.* — Per sapere se sono a conoscenza della lettera di dimissioni presentata il 18 marzo 1981 dal direttore sanitario della 2ª facoltà di medicina di Napoli, professor Filiberto Cimino, « avendo maturato la convinzione che le leggi vigenti e l'organizzazione tecnico-amministrativa che possiede non consentono all'Università di Napoli di gestire un complesso dalle dimensioni e dalle "strane" caratteristiche strutturali quale il 2º Policlinico ». La lettera prosegue denunciando « le ben note carenze di personale e le difficoltà dei collegamenti tra i diversi edifici del 2º Policlinico », si chiede « come i servizi generali ed i servizi centralizzati del 2º Policlinico (da sempre sottodimensionati e mal funzionanti) possano all'improvviso soddisfare le esigenze di altri 5-600 posti letto », occupati da reparti trasferiti dalla 1ª facoltà e precedentemente ospitati in edifici situati nel centro storico ed in parte ritenuti inagibili in conseguenza del terremoto dello scorso novembre 1980. Il professor Cimino scrive poi di non essere più « disposto a sop-

portare che un complesso come il 2° Policlinico sia ancora mantenuto privo di un servizio tecnico che assicuri manutenzione continua agli impianti ed assistenza tecnica di emergenza dopo le ore 14 dei giorni feriali e durante i giorni festivi», di non poter « più attendere (anche perchè è facile prevedere imminenti peggioramenti) la risoluzione degli annosi problemi riguardanti il servizio di cucina e quello di lavanderia, lo smaltimento dei rifiuti, la continuità degli approvvigionamenti, la circolazione interna dei veicoli, la custodia dei varchi, le norme di sicurezza per gli impianti, eccetera » ...« Non riesco a convincermi della mancanza di alternative che potessero consentire di fronteggiare l'emergenza del 1° Policlinico (ricorrendo anche, ben s'intende, a trasferimenti di strutture assistenziali presso il 2° Policlinico) e nello stesso tempo di non stravolgere pressochè completamente il già precario funzionamento del 2° Policlinico accantonando — di fatto — l'idea di poter un giorno pervenire alla sua riorganizzazione funzionale ».

Gli interroganti esprimono la più viva preoccupazione per le conseguenze che la situazione denunciata dal professor Cimino — e d'altronde già nota per altre testimonianze — può avere per i malati ricoverati in condizioni di così grave precarietà dei servizi e degli impianti, e chiedono quali garanzie di insegnamento corretto della medi-

cina possano essere fornite in tali condizioni dai docenti delle due facoltà.

Gli interroganti chiedono, infine, di conoscere quali provvedimenti i Ministri competenti ritengono di prendere, considerato che l'attuale gestione dell'Università di Napoli non sembra offrire alcuna prospettiva di soluzione a breve termine di detti problemi di evidente urgenza.

(3 - 01358)

Ordine del giorno per le sedute di martedì 14 aprile 1981

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi martedì 14 aprile in tre sedute, la prima alle ore 9,30, la seconda alle ore 16 e la terza alle ore 21, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1981 e bilancio pluriennale per il triennio 1980-1982 (1383) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 13,30).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto all'Ufficio per la revisione e la pubblicazione dei resoconti stenografici dell'Assemblea